SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 aprile 2002, n. **55.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 7

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «l'imminente pericolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «il pericolo», *dopo le parole:* «fabbisogno nazionale» *sono inserite le seguenti:* «, sino alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», *le parole:* «e ripotenziamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «o ripotenziamento» *e la parola:* «esercitare» *è sostituita dalla seguente:* «esercire»; *al secondo periodo, le parole:* «del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» *sono sostituite dalle seguenti:* «del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «Amministrazioni» *sono inserite le seguenti:* «statali e locali» *e sono soppresse le parole:* «ed integrazioni»; *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni»; *al terzo periodo, dopo le parole:* «della direttiva 96/61/CE» *sono inserite le seguenti:* «del Consiglio, del 24 settembre 1996,» *e dopo le parole:* «autorizzazioni ambientali» *sono inserite le seguenti:* «di competenza»; *al quarto periodo, dopo la parola:* «integrante» *sono inserite le seguenti:* «e condizione necessaria»; *al quinto periodo, prima delle parole:* «in ogni caso» *sono inserite le seguenti:* «una volta acquisita la VIA,»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 1»; *il secondo periodo è sostituito dai seguenti:* «Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 compor-

tino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica»; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3*-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata»;

al comma 4, le parole: «la procedura di valutazione di impatto ambientale» *sono sostituite dalle seguenti:* «la procedura di VIA»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4*-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA»;

al comma 5, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53», *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5*-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1125):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) il 9 febbraio 2002.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, l'11 febbraio 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 13ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 febbraio 2002.

Esaminato dalla 10ª commissione il 14, 19, 20, 27 febbraio 2002; l'11, 12 marzo 2002.

Esaminato in aula e approvato il 13 marzo 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2523):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 18 marzo 2002, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VI, VIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione il 19, 21 marzo 2002.

Esaminato in aula il 25 marzo 2002 e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1125-*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 27 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 27 marzo 2002 e il 2 aprile 2002.

Esaminato in aula il 2 aprile 2002, e approvato il 3 aprile 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Dipartimento dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 73.

02G0081

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 aprile 2002.

Approvazione della delibera n. 7/01 del 26 ottobre 2001 del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che stabilisce, per l'anno 2002, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo professionale e nell'elenco speciale, nonché la tassa per il rilascio dei certificati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 16, lettera *g)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

Esaminata la delibera n. 7/01 del 27 settembre 2001 con la quale il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha determinato per l'anno 2002 la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti all'albo ed all'elenco speciale per le spese del suo funzionamento nonché la tassa per il rilascio dei certificati, lasciando invariata la tassa per il rilascio dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

Considerato che nulla osta a ritenere congruo l'importo del contributo e della tassa così determinato dal Consiglio nazionale;

Decreta:

È approvata la delibera n. 7/01 del 26 ottobre 2001 del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che stabilisce, per l'anno 2002, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo professionale e nell'elenco speciale nonché la tassa per il rilascio dei certificati nei seguenti importi:

93 euro corrispondenti a L. 180.073 per l'iscrizione all'albo;

83 euro corrispondenti a L. 160.710 per l'iscrizione nell'elenco speciale;

3 euro corrispondenti a L. 5.809 per il rilascio dei certificati.

Resta invariata la tassa per il parere di liquidazione degli onorari, fissata nella misura del 2,5%.

Roma, 2 aprile 2002

Il direttore generale: MELE

DELIBERA n. 7/01

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

Il giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2001, presso la sede dell'Ordine nazionale dei biologi sita in Roma alla via Icilio n. 7, alle ore 10, si è riunito il consiglio dell'Ordine per discutere il seguente:

Ordine del giorno:

... *Omissis* ...

Determinazione per l'anno 2002:

dei contributi dovuti dagli iscritti nell'albo professionale e nell'elenco speciale;

della tassa per il rilascio dei certificati;

dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

discussione e delibere relative.

... *Omissis* ...

Il presidente richiama l'attenzione del consiglio sui nuovi compiti cui è chiamato l'Ordine.

Tali compiti consistono nell'approntamento di strumenti e procedure per l'aggiornamento e la promozione culturale dei propri iscritti resi necessari dai continui progressi della scienza, ma, soprattutto, il presidente richiama l'attenzione sull'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il quale espressamente prevede, a favore dei giovani che si rivolgono ai corsi di studi finalizzati alla professione di biologo, specifiche convenzioni tra le università e gli ordini e i collegi professionali.

L'Ordine quindi sarà chiamato a stipulare convenzioni per offrire ai giovani corsi universitari realizzati sulla base di specifiche convenzioni e capaci di dare una più qualificata preparazione tanto da esentarli da una prova scritta al momento dell'esame di Stato.

Il presidente richiama l'attenzione, inoltre, in merito al continuo aumento del costo dei beni e dei servizi resi all'Ordine dalle società, dagli enti e dai privati e, da ultimo, l'incremento dei costi del servizio postale.

Il presidente relaziona al consiglio in ordine all'adeguamento dei programmi di software in vista della contabilità che dovrà essere tenuta in euro e sottolinea l'onere economico che dovrà essere sostenuto.

A fronte del delinearsi di un maggiore impegno economico resta il fatto che il contributo annuale, dovuto per l'iscrizione all'albo professionale ed all'elenco speciale dei biologi, è rimasto invariato dal 1991 ad oggi.

Il presidente conclude la sua relazione proponendo un aumento della quota dovuta tanto per l'iscrizione all'albo che per l'iscrizione all'elenco.

Il consiglio:

sentita la relazione del presidente;

sentiti gli interventi di alcuni consiglieri;

visti i maggiori oneri che l'Ordine, per l'attività istituzionale, è chiamato a fronteggiare;

ad unanimità di voti.

Delibera

di procedere alla revisione delle quote annuali ed esse vengono così fissate in maniera differenziata per l'iscrizione all'albo e all'elenco, giusto quanto comunicato dal Ministero di grazia e giustizia con nota del 15 luglio 1987, prot. 7/66/2515.

La quota per l'iscrizione all'albo viene fissata in 93 €, corrispondente a L. 180.073.

La quota per l'iscrizione all'elenco viene fissata in 83 €, corrispondente a L. 160.710.

Il consiglio, infine,

Delibera

di ritoccare la tassa per il rilascio dei certificati fissandola in 3 € corrispondenti a L. 5.809, e di lasciare invariata la tassa per il parere di liquidazione degli onorari, attualmente fissata nella misura del 2,5%.

... *Omissis* ...

Il presidente f.f.: PASTONI

Il segretario: CALCATELLI

02A03907

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2001.

Attuazione dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze siano indicati i titoli d'istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'accademia, nonché i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti;

Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza;

Decreta:

CAPO I

Disposizioni comuni

Art. 1.

1. Salvo quanto disposto in materia di requisiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, possono partecipare ai concorsi di cui al presente decreto coloro i quali:

a) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;

b) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se personale militare in servizio permanente.

Art. 2.

1. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere presentata attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente.

CAPO II

Concorsi per l'ammissione ai corsi dell'accademia

Art. 3.

1. Per partecipare ai concorsi per l'ammissione all'Accademia occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da università statali.

2. Ai concorsi di cui al comma 1, possono partecipare anche i giovani, che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno solare di indizione dello stesso concorso.

CAPO III

Concorso per il reclutamento degli ufficiali del ruolo aeronavale

Art. 4.

1. Per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo aeronavale, occorre essere in possesso di un diploma di laurea o laurea specialistica rilasciato da università statali.

CAPO IV

Concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale

Art. 5.

1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, punti 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale, occorre essere in possesso di un diploma d'istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da università statali.

Art. 6.

1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale, occorre essere in possesso di un titolo di studio rilasciato da università statali tra quelli indicati nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

CAPO V

Concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo

Art. 7.

1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, occorre essere in possesso di un titolo di studio rilasciato da università statali tra quelli indicati nella tabella *B*, allegata al presente decreto.

Art. 8.

1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del comparto sanitario del ruolo tecnico logistico amministrativo, occorre, altresì, essere iscritti agli albi professionali.

Art. 9.

1. Per partecipare ai concorsi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo occorre essere in possesso delle specializzazioni eventualmente indicate nei relativi bandi.

2. L'indicazione delle specializzazioni è sempre necessaria quando richiesto dalla legge.

Roma, 29 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA *A* (art. 6)

Classi di corsi di laurea ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- Classe delle lauree specialistiche in finanza
- Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza
- Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia
- Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica
- Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni
- Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali
- Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale
- Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale
- Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
- Classe delle lauree specialistiche in sociologia
- Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali
- Classe delle lauree specialistiche nelle scienze della difesa e della sicurezza

Diplomi di laurea

Giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche, discipline economiche e sociali, scienze economiche e sociali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionale e mercati valutari, scienze internazionali e diplomatiche, economia bancaria, finanziaria e assicurativa, scienza economico-marittima, economia marittima e dei trasporti, o equipollenti.

TABELLA *B* (art. 7)

Classi di corsi di laurea ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509	
Specialità Sanità	Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia.
Specialità Veterinaria	Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria.
Specialità Psicologia	Classe delle lauree specialistiche in psicologia.
Specialità Amministrazione	Classe delle lauree specialistiche in finanza; Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza; Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia; Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica; Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni; Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali; Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale; Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica.
Specialità Commissariato	Classe delle lauree specialistiche in finanza; Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza; Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia; Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica; Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni; Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali; Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale; Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica.
Specialità Telematica	Classe delle lauree specialistiche in informatica; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica; Classe delle lauree specialistiche in meccanica.

Specialità Infrastrutture	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile.
Specialità Motorizzazione	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale; Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica; Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali.

Diplomi di laurea	
Specialità Sanità	medicina e chirurgia.
Specialità Veterinaria	medicina veterinaria.
Specialità Psicologia	psicologia.
Specialità Amministrazione	giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo).
Specialità Commissariato	giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo).
Specialità Telematica	informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale.
Specialità Infrastrutture	ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, ed architettura.
Specialità Motorizzazione	ingegneria gestionale, ingegneria meccanica, ingegneria dei materiali.

02A03867

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 marzo 2002.

Approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

Visto il proprio decreto 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il proprio decreto 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, concernente la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, la concessione dell'incarico all'attività di controllo per la specifica D.O. al relativo consorzio, o all'organismo pubblico o privato individuato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del predetto decreto ministeriale 29 maggio 2001, è subordinata alla verifica da parte del Ministero, previo parere della competente regione o provincia autonoma, dell'adeguatezza del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Ritenuta la necessità di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sul territorio nazionale ed in particolare di individuare uno schema di piano di controlli specifico per i V.Q.P.R.D. cui i consorzi richiedenti l'incarico a svolgere l'attività di controllo, o gli altri organismi individuati come sopra specificato, devono conformarsi, nonché di approvare un prospetto tariffario che prevede dei limiti entro i quali i citati consorzi od organismi devono fissare le loro tariffe;

Sentito il parere delle regioni e province autonome nella specifica riunione del 21 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei V.Q.P.R.D. e le relative istruzioni di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. È approvato il prospetto tariffario di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Al fine di ottenere l'incarico all'attività di controllo sulla produzione dello specifico V.Q.P.R.D. il relativo consorzio richiedente, o l'organismo individuato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, oltre al possesso dei requisiti ed alla presentazione della richiesta nei termini previsti dal predetto decreto ministeriale 29 maggio 2001, deve presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali il piano dei controlli compilato conformemente allo schema riportato all'allegato 1 del presente decreto, nonché il tariffario nel rispetto dei limiti di importi fissati all'allegato 2.

2. Il consorzio richiedente l'incarico, o l'organismo individuato ai sensi dell'art. 4. comma 4, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, devono altresì comunicare al Ministero i nominativi degli ispettori addetti ai controlli e la composizione del comitato di certificazione.

3. Ai fini dell'emissione del decreto d'incarico sono effettuate le verifiche di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO 1

Piano delle verifiche e dei controlli per le denominazioni di origine dei vini

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Acquisizione documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo di controllo**	**Entità del controllo per anno**	**Comunicazione della conformità agli organi di controllo ai fini dell'utilizzo della D.O.**	**Documentazione comunicata al MIPAF e alla Regione competente**	**Non conformità**	**Gravità della non conformità**	**Trattamento della non conformità**	**Azione Correttiva**
Viticoltore	Produzione Uve	Iscrizione Albo dei Vigneti D.O. e rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione dalla Regione dei dati aggiornati dell'Albo Vigneti.	Controllo documentale iscrizione Albo Vigneti D.O.	D	100%		Invio relazione annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno di tutti i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.				
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della copia della denuncia delle Uve D.O.	Controllo documentale delle denunce delle uve DOC acquisite dalla Camera di Commercio	D	100%	Invio del parere di conformità alla Camera di Commercio per il rilascio della ricevuta di produzione delle uve DOC.	Idem	Supero resa produttiva	Grave	Segnalazione agli organi competenti	Di vario tipo
				Verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni per l'iscrizione all'Albo dei vigneti della relativa superficie coltivata e verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione.	I	25%		Idem	Non rispondenza al disciplinare	Lieve grave	Segnalazione organi competenti	Richiesta adeguamento con nuova visita ispettiva

Piano delle verifiche e dei controlli per le denominazioni di origine dei vini

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Acquisizione documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo di controllo**	**Entità del controllo per anno**	**Comunicazione della conformità agli organi di controllo ai fini dell'utilizzo della D.O.**	**Documentazione comunicata al MIPAF e alla Regione competente**	**Non conformità**	**Gravità della non conformità**	**Trattamento della non conformità**	**Azione Correttiva**
				Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole dell'osservanza alla resa massima per ettaro.	I	15%		Idem	Supero resa massima	Lieve grave	Segnalazione organi competenti	Richiesta adeguamento con nuova visita ispettiva
Vinificatore	Produzione Vino D.O.	Rispetto delle regole previste nel disciplinare di produzione	Acquisizione delle denunce di giacenza vino a D.O. e atto a D.O; acquisizione delle denunce e ricevute di produzione uve D.O.; acquisizione della copia documento di trasporto dei vini atti alla D.O. commercializzati sfusi; acquisizione di copia della richiesta di prelievo indirizzata alla Camera di Commercio ai fini dell'utilizzo della D.O. .	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa (carichi) di: ricevute frazionate produzione uve D.O.; denunce giacenza vino D.O.; denunce produzione uve D.O.; controllo della movimentazione e dei carichi dei vini D.O. .	D	100%	Invio alla Camera di Commercio del parere di conformità per la richiesta di prelievo di campione di vino D.O. presentata dall'impresa detentrice ai sensi dell'art. 13 della legge 164/92.	Idem	Carenza documentazione	Lieve grave	Segnalazione agli organi competenti.	Richiesta integrazione documentazione previa verifica

Piano delle verifiche e dei controlli per le denominazioni di origine dei vini

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Acquisizione documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo di controllo**	**Entità del controllo per anno**	**Comunicazione della conformità agli organi di controllo ai fini dell'utilizzo della D.O.**	**Documentazione comunicata al MIPAF e alla Regione competente**	**Non conformità**	**Gravità della non conformità**	**Trattamento della non conformità**	**Azione Correttiva**
				Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina; la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare. Prelievo di campioni nella fase di produzione e di elaborazione per relativi esami chimico-fisici ed organolettici. I relativi esami organolettici saranno svolti dalle competenti Commissioni operanti presso le Camere di Commercio.	I A	25%		Idem	Di vario tipo	Lieve grave	Segnalazione agli organi competenti	Di vario tipo

Piano delle verifiche e dei controlli per le denominazioni di origine dei vini

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Acquisizione documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo di controllo**	**Entità del controllo per anno**	**Comunicazione della conformità agli organi di controllo ai fini dell'utilizzo della D.O.**	**Documentazione comunicata al MIPAF e alla Regione competente**	**Non conformità**	**Gravità della non conformità**	**Trattamento della non conformità**	**Azione Correttiva**
Imbottigliatore	Imbottigliamento e confezionamento Vini a D.O.	Iscrizione Albo Imbottigliatori vini a D.O.. Rispetto requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Acquisizione della copia dell'albo degli imbottigliatori dei vini a D.O.. (*) Acquisizione copia documento di trasporto dei vini a D.O. commercializzati sfusi. Comunicazione al Consorzio di tutela 24 ore prima dell'inizio dell'imbottigliamento dei vini a D.O., ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g, Legge 164/92.	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a D.O. delle partite di vino a D.O. da imbottigliare	D	100%	Invio all'impresa di imbottigliamento del parere di conformità relativo alla partita di vino da imbottigliare e consegna dei relativi contrassegni identificativi.	Idem	Non rispondenza quantitativa	Grave	Segnalazione agli organi competenti	Di vario tipo

Piano delle verifiche e dei controlli per le denominazioni di origine dei vini

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Acquisizione documentazione**	**Attività di controllo**	**Tipo di controllo**	**Entità del controllo per anno**	**Comunicazione della conformità agli organi di controllo ai fini dell'utilizzo della D.O.**	**Documentazione comunicata al MIPAF e alla Regione competente**	**Non conformità**	**Gravità della non conformità**	**Trattamento della non conformità**	**Azione Correttiva**
				Prelievi a campione da effettuarsi sul vino a D.O. imbottigliato per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di idoneità rilasciata dalla Camera di Commercio. I relativi esami organolettici saranno svolti dalle competenti Commissioni operanti presso le Camere di Commercio.	I A	25%		Idem	Non rispondenza prodotto	Lieve grave	Segnalazione agli organi competenti.	Di vario Tipo
	Designazione e presentazione	Normativa comunitaria e nazionale; rispetto delle regole del disciplinare di produzione		Verifica del corretto uso della denominazione: contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure, etichette.	I	25%		idem	Di vario tipo	Grave	Comunicazione agli organi competenti	Di vario tipo

(*) Nelle more dell'istituzione dell'Albo degli imbottigliatori è necessario costituire una base di dati relativi alle Ditte imbottigliatrici anche con il supporto degli Enti pubblici interessati.

LEGENDA

Note	Argomento	Definizione
1	Generale per tutti gli Organismi di controllo	S'intendono i soggetti potenzialmente presenti in una ipotetica filiera di produzione di vino a D.O., partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato pronto per la commercializzazione.
2	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.
3	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per requisito s'intendono i potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelala. Tali requisiti sono quelli previsti dal Disciplinare di Produzione in ogni fase del processo produttivo.
4	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere le attività di controllo.
5	Generale per tutti gli organismi di controllo	Per attività di controllo s'intendono le attività che consentono di esaminare i pareri di conformità..
6	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per tipologia di controllo s'intende una delle seguenti: -} con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale -} Con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto -} con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto
7	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Si intende il 25% della produzione totale rivendicata (con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva massima ad ettaro, del 15%).
8	Generale per tutti gli Organismi di controllo	E' la trasmissione dei pareri di conformità, derivanti dalle attività di controllo documentazione, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo.
9	Generale per tutti gli Organismi di controlli	In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'Organismo in seguito all'attività di controllo, devono essere comunicati al MIPAF secondo le modalità previste dal D.M. 29/5/2001.
10	Generale per tutti gli Organismi di controlli	E' l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare (evidenziate con la dicitura "di vario tipo"). Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.
11	Generale per tutti gli Organismi di controlli	E la specifica, lieve o grave, della non conformità identificata. Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che non ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Per non conformità grave s'intendono le irregolarità che ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Nello schema vengono riportate solo alcune indicazioni minime. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata
12	Generale per tutti gli Organismi di controlli	Di fatto, si intende la documentazione da inviare agli organi competenti, Regione, CCIAA, ICRF a seconda del caso, relativa alla non conformità riscontrata nelle attività di controllo.
13	Generale per tutti gli Organismi di controlli	Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformi là esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziala con la dicitura "di vario tipo"} gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano: a} intensificazione temporanea delle verifiche ispettive b) intensificazione temporanea dei controlli analitici , c} intensificazione temporanea dei controlli documentali; d} informazioni tecniche e legislative; Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

INTRODUZIONE.

Il presente documento riporta le istruzioni per la redazione del piano di controllo (d'ora in avanti piano) secondo le modalità descritte dallo schema di controllo per i vini a D.O. (d'ora in avanti schema).

Il piano deve essere predisposto seguendo la struttura ed i contenuti dello schema. Ogni qual volta un controllo previsto per una determinata fase o requisito non risulta inserito nel piano occorre specificarne le ragioni e riportare comunque nel piano la riga interessata.

Seguire la struttura dello schema significa personalizzare il piano con i soggetti, le fasi, i requisiti e l'autocontrollo tipici della filiera controllata, salvaguardando i contenuti comunque descritti in esso.

Le istruzioni sono suddivise, per semplicità descrittiva, in tanti paragrafi quante sono le colonne individuate nello schema.

Per tutte le attività si fa riferimento alla normativa vigente che disciplina i V.Q.P.R.D., in particolare alle seguenti norme:

decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 (in particolare, l'art. 20: poteri dei prefetti);

legge n. 164 del 10 febbraio 1992;

decreto n. 256 del 4 giugno 1997;

decreto del 29 maggio 2001;

decreto di approvazione del disciplinare di produzione.

Il piano dovrà prevedere due tipologie di attività, strettamente collegate e conseguenti:

a) attività di conoscenza della denominazione, basata sulle seguenti azioni obbligatorie: acquisizione dei dati relativi alla documentazione obbligatoria per gli utilizzatori della Docg/Doc, ivi compresi quelli necessari per la conoscenza dei movimenti interni alla denominazione.

Tali dati consentiranno di conoscere in ogni momento la situazione reale della denominazione: vigneto, produzione di uva, giacenze, prodotto imbottigliato. Questa conoscenza permetterà di attuare il controllo di rispondenza quantitativa tra produzione e commercializzazione di ogni singola azienda e dell'intera denominazione. Su questi dati si baseranno inoltre le attività relative alle verifiche di conformità;

b) attività di verifica di conformità delle azioni degli utilizzatori della Docg/Doc alle disposizioni dei disciplinari di produzione, esplicate attraverso:

verifica della rispondenza quantitativa delle denunce di produzione, delle richieste di certificazione di idoneità (con parere di conformità obbligatorio), delle partite imbottigliate;

verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione delle uve, presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento. Tali verifiche sono effettuate annualmente su un campione significativo pari ad un minimo del 25% della produzione rivendicata, con l'eccezione della verifica ispettiva relativa alla resa di uva massima ad ettaro, del 15% (*).

Le modalità di controllo sono attuate come segue: ogni anno verranno controllate aziende che rappresentano almeno il 20% produzione complessiva rivendicata nell'anno precedente.

A partire dal secondo anno, verranno sorteggiate un numero di aziende già sottoposte a ispezione da riproporre a verifica che rappresentino almeno il 5% della produzione complessiva.

Il controllo del 15% sulla resa massima di uva ad ettaro è effettuato sempre a campione.

ELEMENTI DEL PIANO DEI CONTROLLI.

1. *Soggetti.*

Devono essere individuati i soggetti effettivamente presenti nella filiera del vino a D.O. controllato, partendo dalla produzione primaria fino al soggetto produttore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione.

Nel piano andranno riportati solo i soggetti — e quindi le relative righe — effettivamente presenti nella filiera.

2. *Fase di processo.*

Per ciascun soggetto precedentemente identificato occorre definire le fasi di processo «controllate» che devono essere adattate alla specifica realtà, prevedendo quelle effettivamente svolte dagli operatori.

3. *Requisito.*

Per ciascuna fase di processo precedentemente identificata devono essere «esplicitati» i requisiti minimi che ciascun soggetto deve possedere per poter partecipare al circuito della produzione tutelata.

Tali requisiti sono quelli previsti dal disciplinare di produzione in ogni fase del processo produttivo.

4. *Acquisizione documentazione.*

Si intende la documentazione relativa al soggetto e alla fase di processo necessaria per verificare i requisiti e svolgere l'attività di controllo.

5. *Attività di controllo.*

Per ciascun requisito individuato occorre definire le attività di controllo per le verifiche di conformità.

6. *Tipo ed entità del controllo.*

Nello schema si riportano la tipologia del controllo e l'entità minima di esso.

La tipologia del controllo è stata sinteticamente raggruppata in tre possibili categorie:

un controllo di tipo documentale (indicata nello schema con la lettera *D*);

un controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto (indicato con la lettera *I*), esso può comprendere anche un controllo a campione della documentazione aziendale;

un controllo di tipo analitico sul prodotto (indicato con la lettera *A*).

7. *Entità del controllo per anno.*

Per entità del controllo per anno (in %) s'intende la percentuale della produzione rivendicata dalle aziende controllate sul totale della denominazione, con le modalità indicate al punto 1, lettera *b)*; ovviamente le percentuali indicate sono quelle minime, in quanto l'organismo di controllo può effettuare controlli anche su percentuali più elevate.

8. *Comunicazione del parere di conformità.*

È la trasmissione dei pareri di conformità derivanti dalle attività di controllo documentale, indispensabili per l'utilizzo della D.O. nelle varie fasi del processo.

In particolare le CCIAA non potranno rilasciare le ricevute frazionate per la produzione delle uve a D.O. né avviare le procedure di prelievo campioni per la certificazione di idoneità alla D.O. delle partite di vino senza il parere positivo di conformità del consorzio. Allo stesso modo le aziende imbottigliatrici non potranno procedere all'imbottigliamento senza il parere positivo di conformità (e il ricevimento dei contrassegni identificativi per le D.O.).

9. *Documentazione comunicata al MIPAF.*

In questa colonna sono riportati i documenti che, prodotti dall'organismo in seguito all'attività di controllo, devono essere comunicati al MIPAF secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001.

(*) La riduzione al 10% della percentuale della produzione rivendicata da controllare ogni anno nel caso delle verifiche relative alla resa di uva massima ad ettaro, è motivata dal breve periodo in cui tale verifica risulta oggettivamente eseguibile in vigneto.

Il controllo della resa potenziale è infatti possibile solamente dalla fine del mese di giugno alla vendemmia.

Sopralluoghi relativi al 20% della produzione (+ 5%) comporterebbero per le denominazioni medio/grandi l'utilizzo di un numero elevatissimo di ispettori con costi e modalità organizzative difficilmente sostenibili.

Resta inteso che il limite del 10% è da ritenersi minimo, non escludendo, pertanto, la possibilità di percentuali più elevate.

10. *Non conformità.*

È l'elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito individuato. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare evidenziate con la dicitura «di vario tipo». Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata.

11. *Gravità della non conformità.*

Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. Per non conformità lieve s'intende la irregolarità che non ingenera presupposti di non conformità per la materia e per il prodotto, risolvibile con azioni correttive. Per non conformità grave si intendono le irregolarità che ingenerano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto ed irregolarità già considerate lievi, ma non risolte con azioni correttive. Nello schema viene riportata l'indicazione «grave» quale conseguenza del non soddisfacimento del requisito. Ogni eventuale modifica «riduttiva» va opportunamente giustificata.

12. *Trattamento della non conformità.*

Di fatto, si intende la comunicazione entro quindici giorni agli organi competenti (regione, CCIAA, ICRF, a seconda del caso) della non conformità riscontrata nelle attività di controllo.

13. *Azione correttiva.*

Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura «di vario tipo») gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:

a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive;

b) intensificazione temporanea dei controlli analitici;

c) intensificazione temporanea dei controlli documentali;

d) informazioni tecniche e legislative.

Inoltre, l'organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità.

ALLEGATO 2

PROSPETTO TARIFFARIO

1. *Modalità e tempi dei pagamenti.*

Il pagamento sarà effettuato direttamente al consorzio o all'organismo incaricato da parte degli utilizzatori della denominazione: produttori di uve, vinificatori, imbottigliatori, per ognuna delle funzioni svolte.

La fatturazione potrà avere cadenza trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale con scelta del consorzio proponente approvata dall'assemblea dei soci, o dell'organismo incaricato e sarà effettuata per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati a D.O., per i vinificatori sui quantitativi di prodotto per i quali viene richiesta la certificazione di idoneità per la Docg/Doc e per gli imbottigliatori sui quantitativi di prodotto imbottigliato.

Gli utilizzatori della denominazione dovranno aver assolto ai propri obblighi nei confronti del consorzio o dell'organismo incaricato per la sua attività di controllo, al fine di poter ottenere rispettivamente il rilascio delle ricevute frazionate (viticoltori), delle certificazioni di idoneità (trasformatori) e del parere di conformità (imbottigliatori).

2. *Gli importi.*

Le tariffe per ognuna delle funzioni svolte dovranno essere comprese tra i seguenti valori:

	minimo	massimo
Viticoltori	euro 0,21 × q/uva	euro 1,55 × q/uva
Vinificatori	euro 0,30 × hl/vino	euro 2,20 × hl/vino
Imbottigliatori	euro 0,30 × hl/vino	euro 2,20 × hl/vino

Tuttavia, in caso di piccoli livelli produttivi, per ognuna delle predette funzioni svolte, è previsto a carico dei soggetti interessati il pagamento di una franchigia di euro 25.

Le tariffe verranno aggiornate, ove se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo conforme parere delle competenti regioni.

02A03917

DECRETO 25 marzo 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», in Napoli, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline salernitane».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1065/97 del 12 giugno 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline salernitane» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, con il quale l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline salernitane»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 4 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 23 aprile 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Colline salernitane» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Campania, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline salernitane» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline salernitane» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 maggio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 23 aprile 1999.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A03898

DECRETO 25 marzo 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», in Napoli, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1065/97 del 12 giugno 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 1999, con il quale l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 3 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valuta-

zione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 23 aprile 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Cilento» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Campania, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 23 aprile 1999.

Roma, 25 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A03899

DECRETO 25 marzo 2002.

Rettifiche al decreto ministeriale 13 settembre 1999 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 300, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale che istituisce il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 7 luglio 1990, n. 15517, del 20 settembre 1990, n. 20611, e 3 gennaio 1996, n. 10001, con i quali è stato istituito e riconosciuto il comitato tecnico scientifico per l'Osservatorio nazionale pedologico e per la qualità del suolo con le funzioni di cooperare con il Ministero stesso in materia, tra l'altro, di standardizzazione di metodi di analisi pedologica;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1999 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo;

Considerato che l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, organismo scientifico specialistico del Ministero delle politiche agricole e forestali, ha definito gli accennati metodi di analisi del suolo e ne ha compiuto una completa revisione, giovandosi della collaborazione della Società italiana della scienza del suolo;

Ritenuta l'opportunità di procedere al recepimento delle rettifiche proposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le rettifiche ai «Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo» di cui all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Pag	Riga	Metodo	Punto	D.M. 21/10/1999	Testo rettificato
22	25	II.4	2	sodio acetato (CH_3COONa)	sodio acetato triidrato (CH_3COONa) x 3 H_2O
22	29	II.4	2	bario cloruro ($BaCl_2$)	bario cloruro biidrato ($BaCl_2$ x 2 H_2O)
22	39	II.4	2	sodio citrato	sodio citrato biidrato ($Na_3C_6H_50_7$ x 2 H_20)
22	40	II.4	2	sodio bicarbonato	sodio bicarbonato ($NaHCO_3$)
29	18-21	II.6	2	determinare l'esatta concentrazione…per 1000	eliminare
29	40	II.6	4	a parte un'altro campione	un altro campione a parte
32	23	III.1	2	Il valore .....25°C	eliminare
32	24	III.1	2	3,6 mL	3,5 mL
32	29	III.1	2	45 g	42g
33	33	III.1	6	da limitata	dalla
35	32 (tabella)	IV	4.5.1	conduttività specifica	conduttività
39	30-31	IV.2	4,1	acido solforico (H_2SO_4)	acido cloridrico (HCl)
40	8	IV.2	4,4	$C_c = \frac{(V - B_c) \cdot t \cdot f \cdot 30.000}{M}$	$C_c = \frac{(V - B_c) \cdot t \cdot 15 \cdot 1000 \cdot 2}{m}$
40	10	IV.2	4.4	$C_b = \frac{(T - 2V - Bb) \cdot t \cdot f \cdot 15.000}{M}$	$C_b = \frac{(T - 2V - Bb) \cdot t \cdot 15 \cdot 1000}{m}$
40	13	IV.2	4.4	m moli Kg^{-1}	m moli (-) $\cdot$ Kg^{-1}
40	14	IV.2	4.4	m moli $\cdot$ Kg^{-1}	m moli (-) $\cdot$ Kg^{-1}
40	26	IV.2	4.4	f =	eliminare riga
40	27	IV.2	4,4	30.000	eliminare riga
40	27	IV.2	4.4		15 = 150 mL/10 mL = rapporto volumetrico
40	28	IV.2	4,4	15.000	eliminare riga
41	8	IV.2	5.1	Li_2O_3	La_20_3

Pag	Riga	Metodo	Punto	D.M. 21/10/1999	Testo rettificato
42	16	IV.2	5,4	= fattore di conversione	= volume dell'estratto acquoso, espresso in mL
42	17	IV.2	5.4	100^{-1}	eliminare $^{-1}$
42	18	IV.2	5.4	= massa equivalente E_{Mg} = !2,16	= peso equivalente.......E_{Mg} 12,16
43	36	IV.2	6.4	= fattore di conversione	= volume dell'estratto acquoso, espresso in mL
43	37	IV.2	6.4	100^{-1}	eliminare $^{-1}$
43	38	IV.2	6.4	massa	peso
44	20	IV.2	7.1	100°C	130°C
45	41	IV.2	7.4	= fattore di conversione	= volume dell'estratto acquoso, espresso in mL
53	20	V.2	2	soluzione satura	soluzione
55	10	V.3	1	CH_3CoCH_3	CH_3COCH_3
55	13	V.3	1	22	21
56	33	V.3	7	$C = \frac{(A-B) \cdot D \cdot f \cdot 0.08592}{M}$	$C = \frac{(A-B) \cdot D \cdot 1,7179}{m}$
56	40	V.3	7	f = fattore....105	eliminare riga
56	42	V.3	7	0.08592	1, 7179
61	11	VI.2	2	(A)	(G)
62	6	VI.2	6		(A)
63	29	VII	3	(ø 8 mm h 5 mm)	ø 5 mm h 9 mm
63	30	VII	3	ø 12,5 h 5mm	ø 5 mm h 12,5 mm
67	5	VII.2	4,1	se necessario.......	eliminare riga
67	10	VII.2	4,2	....	dopo raffreddamento aggiungere alcuni cristalli di Ag_2SO_4
73	8	VII.3	4,6	0,1,667	0,167

Pag	Riga	Metodo	Punto	D.M. 21/10/1999	Testo rettificato
81	25	VIII	6,1	CNH	C_{NH}
81	26	VIII	6,1	CH = CHA + FA	$C_H = C_{HA+FA}$
81	27	VIII	6,1	CNH	C_{NH}
81	28	VIII	6,1	CH	C_H
81	29	VIII	6,1	CH	C_H
81	30	VIII	6,1	CH	C_H
81	32	VIII	6,1	CH = CHA + FA	CH = C_{HA+FA}
81	34	VIII	6,2	CH	C_H
81	36	VIII	6,3	CH = CHA + FA	CH = $C_{HA} +_{FA}$
81	38	VIII	6,3	CH	C_H
119	30	XI.2	4	della frazione F_2	delle frazioni F_1 e F_2
119	30	XI.2	4	(diametro delle.......)	eliminare la frase tra parentesi
126	26	XII.1	3	a 120-140 cicli minuto-1	eliminare
126	34	XII.1	4,1	a 60 cicli minuto-1	eliminare
131	22	XII.2	3	a 120-140 cicli minuto-1	eliminare
131	30	XII.2	4,1	a 120 cicli al minuto-1	eliminare
134	1	XII.3	3	a 120-140 cicli minuto-1	eliminare
134	10	XII.3	4,1	a 100 cicli al minuto	eliminare
137	9	XII.4	3	a 120-140 cicli minuto-1	eliminare
137	18	XII.4	4,1	a circa 100 cicli al minuto	eliminare
139	43	XII.5	3	a 120-140 cicli minuto-1	eliminare
140	5	XII.5	4,1	a 100 cicli al minuto	eliminare
142	20	XII.6	2	158	160

Pag	Riga	Metodo	Punto	D.M. 21/10/1999	Testo rettificato
142	21	XII.6	2	(Cr)	(Cr(VI))
142	22	XII.6	2	(Cr)	(Cr(VI))
142	25	XII.6	2	cromo	cromo (VI)
142	27	XII.6	2	cromo	cromo (VI)
142	31	XII.6	2	cromo	cromo (VI)
142	35	XII.6	3	a 120-140 cicli minuto-1	eliminare
143	9 e 10	XII.6	4,1	a 100 cicli al minuto	eliminare
143	20	XII.6	5	$= \frac{A \cdot F \cdot 25}{52\ \ 8 \cdot S}$	$= \frac{C \cdot 25 \cdot 1.125}{52}$
143	22	XII.6	5	A = assorbanza della soluzione	C = contenuto di Cr (VI) in µg/mL
143	23	XII.6	5	F = fattore analitico......	eliminare riga
143	24	XII.6	5	aggiunti	eliminare
143	26	XII.6	5	8 = mL di soluzione impiegata	9/8 = equivalente volumetrico
143	28	XII.6	5	$= A \cdot F \cdot 0,06$	(C x 0,483) / 2
145	6	XIII.1	2	99	200
145	7	XIII.1	2	66	100
146	9	XIII.1	5	$cmol_c$	$cmol_+$
146	15	XIII.1	5	M	m
146	23	XIII.1	5	M	m
146	27	XIII.1	5	M	m
146	34	XIII.1	5	M	m
148	2	XIII.2	4	pressione	vite
148	5	XIII.2	4	30	25

Pag	Riga	Metodo	Punto	D.M. 21/10/1999	Testo rettificato
148	11	XIII.2	4	30	25
148	17	XIII.2	4	ammonio cloruro	a pH 10
148	21	XIII.2	4	ammonio cloruro	a pH 10
148	29	XIII.2	5	$CSC = \frac{(V_B - V_T) \cdot 0,25 \cdot (30 + B - A)}{M}$	$CSC = \frac{(V_B - V_T) \cdot 0,25 \cdot (25 + B - A)}{m} \cdot 2$
148	32	XIII.2	5	$CSC = \frac{(V_B - V_A) \cdot M \cdot 1000}{M \cdot 1000} \cdot \frac{30}{10} \cdot \frac{(30 + B - A)}{30}$	$CSC = \frac{(V_B - V_A) \cdot M \cdot 1000}{m \cdot 1000} \cdot \frac{25}{10} \cdot \frac{(25 + B - A)}{25} \cdot 2$
148	43	XIII.2	5	30	25
148	45	XIII.2	5	M	m
150	17	XIII.3	2	.5 $cmoli \cdot L^{-1}$	1 $cmole\ L^{-1}$
150	21	XIII.3	2	99	200
150	22	XIII.3	2	66	100
150	30	XIII.3	2	45	42
150	42	XIII.3	4,1	40	25
151	4	XIII.3	4,1	5	1
151	9	XIII.3	4,2	30	5
151	22	XIII.3	4,3	5	1
151	30	XIII.3	5	$AT = \frac{(V_B - V_A) \cdot 12,5}{M}$	$AT = \frac{(V_B - V_A) \cdot 4}{m}$
151	33	XIII.3	5	$AT = \frac{(V_B - V_A) \cdot M \cdot 1000}{M \cdot 1000} \cdot \frac{100}{40}$	$AT = \frac{(V_B - V_A) \cdot M \cdot 1000}{m \cdot 1000} \cdot \frac{100}{25}$
151	42	XIII.3	5	100 mL/40 mL	100 mL/25 mL
151	43	XIII.3	5	M	m

Pag	Riga	Metodo	Punto	D.M. 21/10/1999	Testo rettificato
152	3	XIII.3	5	M	m
152	9	XIII.3	5	M	m
152	12	XIII.3	5	M	m
152	18	XIII.3	5	M	m
153	23	XIII.4	2	80	83
153	34	XIII.4	2	Li_2O_3	La_2O_3
153	37	XIII.4	2	12,5	10
153	38	XIII.4	2	250	200
155	24	XIII.4	5	$C = \frac{(A - B) \cdot D \cdot 10}{M \cdot E}$	$C = \frac{(A - B) \cdot D \cdot V \cdot F}{m \cdot E \cdot 10}$
155	30	XIII.4	5	(quello.....)	eliminare
155	31	XIII.4	5	M	m
155	33	XIII.4	5	/	F = fattore moltiplicativo (10 per Ca^{2+} e Mg^{2+}), (5 per K^+ e Na^+)
	29	XIII.5	2	Li_2O_3	La_2O_3
156	32	XIII.5	2	12,5	10
156	33	XIII.5	2	250	200
157	34	XIII.5	4	12,5	10
158	13	XIII.5	5	$C = \frac{(A - B) \cdot D \cdot 10}{M \cdot E}$	$C = \frac{(A - B) \cdot D \cdot V}{m \cdot E \cdot 10}$
158	19	XIII.4	5	D = ( )	eliminare frase tra parentesi
158	20	XIII.4	5	M	m
158	21	XIII.4	5	/	V = volume della soluzione di $BaCl_2$ espresso in mL
160	11	XIV.2	3	capacità conveniente	300 mL

Pag	Riga	Metodo	Punto	D.M. 21/10/1999	Testo rettificato
160	15	XIV.2	4	/	aggiungere 4 mL di perossido di idrogeno. Successivamente, dopo rimozione della sostanza organica, aggiungere 11 mL…
160	16-17	XIV.2	4	successivamente……..	eliminare le 2 righe
161	5	XIV.3	1	/	il metodo si applica alla soluzione proveniente dalla mineralizzazione descritta nel metodo XIV.2
165	8	XIV.5	1	ossidato	mineralizzato
168	22	XIV.6	5	mg	g
168	24	XIV.6	5	$C = \frac{(A-B) \cdot 0{,}005 \cdot 28 \cdot D \cdot F}{M}$	$C = \frac{(A-B) \cdot 4 \cdot 0{,}14}{m}$
	28	XIV.6	5	mg	g
168	33	XIV.6	5	D = ……	0,14= equivalente volumetrico
168	34-35	XIV.6	5	f = …….	4=200 mL/50mL= rapporto volumetrico
168	36	XIV.6	5	M	m
170	21	XIV.7	2	0,3820	0,382 g
170	24	XIV.7	2	1000	100
	17	XIV.11	5	M	m
180	19	XIV.11	5	g	mg
	26	XIV.11	5	M	m
183	44	XIV.12	5	M	m
184	3	XIV.12	5	g	mg
184	10	XIV.12	5	M	m
	12	XIV.13	5	M	m
187	14	XIV.13	5	g	mg

Pag	Riga	Metodo	Punto	D.M. 21/10/1999	Testo rettificato
	20	XIV.13	5	M	m
189	22	XIV.14	2	3500	350
189	31	XIV.14	2	400	600
190	43	XIV.14	4,3	mg	µg
192	44	XV.1	2	10	2
193	2	XV.1	2	10	2
193	41	XV.1	4,3	10	2
193	44	XV.1	4,3	0, 1, 2, 3, 4 e 5	0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1
194	5	XV.1	5	M	m
194	12	XV.1	5	M	m
195	43	XV.2	2	10	2
196	1	XV.2	2	10	2
197	3	XV.2	5	M	m
197	11	XV.2	5	M	m
199	14	XV.3	2	10	2
199	17	XV.3	2	10	2
199	38	XV.3	4,2	sufficiente....	sostituire con: fino a scomparsa del colore giallo dell'indicatore
200	2	XV.3	4,3	10	2
200	6	XV.3	4,3	0, 1, 2, 3, 4, 5	0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1
	15	XV.3	5	M	m
	22	XV.3	5	M	m
202	2	XV.4	2	10	2
202	5	XV.4	2	10	2

Pag	Riga	Metodo	Punto	D.M. 21/10/1999	Testo rettificato
202	30	XV.4	4,3	10	2
202	33	XV.4	4,3	0, 1, 2, 3, 4, 5	0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1
202	41	XV.4	5	M	m
203	6	XV.4	5	M	m
204	20	XV.5	2	139	140
204	43	XV.5	2	10	2
205	29	XV.5	4,3	10	2
205	31	XV.5	4,3	0, 1, 2, 3, 4, 5	0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1
205	39	XV.5	5	M	m
206	3	XV.5	5	M	m
208	11	XV.6	2	10	2
208	14	XV.6	2	10	2
208	27	XV.6	4,1	45	1
209	7	XV.6	4,4	10	2
209	10	XV.6	4,4	0, 1, 2, 3, 4 e 5	0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1
209	18	XV.6	5	M	m
209	25	XV.6	5	M	m
211	2	XV.7	2	10	2
211	5	XV.7	2	10	2
211	34	XV.7	4,3	10	2
211	36	XV.7	4,3	0, 1, 2, 3, 4, 5	0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1
211	40	XV.7	4,3	60	10
	3	XV.7	5	M	m

Pag	Riga	Metodo	Punto	D.M. 21/10/1999	Testo rettificato
	11	XV.7	5	M	m
214	38	XVI.1	6	$C_B = (A - B) \cdot 1/D \cdot \frac{100}{50}$	$C_B = \frac{(A - B) \cdot 50 \cdot D}{m}$
	44	XVI.1	6		m=massa del campione espresso in g
217	21	XVI.2	6	$C_B = (A - B) \frac{1}{D} \frac{100}{50}$	$C = \frac{(A - B) \cdot V}{m}$
217	26	XVI.2	6	D = ...	V = volume finale espresso in mL
217	27	XV.2	6		m = massa del campione espressa in g
217	31	XV.2	7	249,678	249,678 nm

02A03910

DECRETO 27 marzo 2002.

Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1983), 24 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986), 3 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987), 18 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989), 25 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1991), 11 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1º aprile 1992), 6 luglio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto 1992), 11 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1993), 30 maggio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1997), 28 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1997), 4 agosto 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2000), concernenti le denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 del 22 ottobre 2001 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»;

Considerato che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo relativo alla tracciabilità della informazione ai consumatori dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la necessità di fornire indicazioni al personale destinato alla vigilanza e controllo per un'applicazione omogenea delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. In conformità all'art. 9 del regolamento (CE) 2065/2001 il sistema di controllo istituito con il presente decreto riguarda i requisiti obbligatori di etichettatura riferiti ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura inclusi nel Cap. 3 del regolamento (CE) 2031/2001 della Commissione relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Le informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma precedente sono:

a) la denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato nel successivo art. 3 del presente decreto. È in facoltà dell'operatore di indicare anche la denominazione scientifica;

b) il metodo di produzione, come definito dall'art. 4 del regolamento (CE) 2065/2001;

c) la zona di cattura, come definita dall'art. 5 del regolamento (CE) 2065/2001.

Art. 2.

1. In conformità all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione le informazioni obbligatorie in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della tracciabilità, sono le seguenti:

a) la denominazione commerciale, secondo l'elenco richiamato nel successivo art. 3 del presente decreto;

b) la denominazione scientifica della specie interessata;

c) il metodo di produzione come definito dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 2065/200l;

d) la zona di cattura come definita dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001.

2. Le informazioni sopra indicate sono fornite, secondo i casi, mediante l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa la fattura.

Art. 3.

1. È approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale.

L'elenco è riportato nell'allegato *A*, parte integrante del presente provvedimento.

2. L'autorità sanitaria di controllo provvede a stabilire la denominazione provvisoria nel caso di commercializzazione di specie non incluse nell'elenco di cui al comma precedente dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in violazione del disposto dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 109/1992.

2. All'accertamento delle violazioni ed all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente provvedono le persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa ai sensi dell'art. 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Sono abrogati i decreti ministeriali: 15 luglio 1983, 24 giugno 1986, 3 novembre 1987, 18 febbraio 1989, 25 febbraio 1991, 11 marzo 1992, 6 luglio 1992, 11 marzo 1993, 30 maggio 1997, 28 ottobre 1997, 4 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 marzo 2002

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO *A*

Elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale

PESCI

Nr.	**Ordine**	**Famiglia**	**Genere e specie**	**Denominazione in lingua italiana**
1	Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser baerii	**Storione siberiano**
2	Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser gueldenstaedtii	**Storione danubiano**
3	Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser medirostris	**Storione verde**
4	Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser naccarii	**Storione cobice**
5	Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser nudiventris	**Storione glatdick**
6	Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser ruthenus	**Storione sterleto**
7	Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser stellatus	**Storione stellato**
8	Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser sturio	**Storione**
9	Acipenseriformes	Acipenseridae	Acipenser transmontatus	**Storione bianco**
10	Acipenseriformes	Acipenseridae	Huso huso	**Storione ladano**
11	Anguilliformes	Anguillidae	Anguilla anguilla	**Anguilla**
12	Anguilliformes	Congridae	Conger conger	**Grongo**
13	Anguilliformes	Muraenidae	Muraena helena	**Murena**
14	Atheriniformes	Atherinidae	Atherina boyeri	**Latterino**
15	Atheriniformes	Atherinidae	Atherina hepsetus	**Latterino**
16	Aulopiformes	Synodontidae	Saurida undosquamis	**Pesce lucertola**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
17	Beloniformes	Belonidae	Belone belone	**Aguglia**
18	Beloniformes	Belonidae	Tylosurus acus imperialis	**Aguglia imperiale**
19	Beloniformes	Emiranphidae	Hemyranphus far	**Mezzobecco**
20	Beloniformes	Emiranphidae	Hyporanphus spp.	**Mezzobecco**
21	Beloniformes	Scomberesocidae	Scomberesox saurus	**Costardello o Costardella**
22	Berycomorphi	Trachichthydae	Hoplostethus spp.	**Pesce specchio**
23	Chimeriformes	Callorhynchidae	Callorhyncus callorhyncus	**Callorinco**
24	Chimeriformes	Callorhynchidae	Callorhyncus milii	**Callorinco**
25	Clupeiformes	Argentinidae	Argentina sphyraena	**Argentina**
26	Clupeiformes	Clupeidae	Alosa fallax nilotica	**Cheppia**
27	Clupeiformes	Clupeidae	Clupea harengus	**Aringa**
28	Clupeiformes	Clupeidae	Sardina pilchardus	**Sardina**
29	Clupeiformes	Clupeidae	Sardinella aurita	**Alaccia o Sardella d'Africa**
30	Clupeiformes	Clupeidae	Sprattus sprattus	**Papalina o Spratto**
31	Clupeiformes	Engraulidae	Engraulis encrasicolus	**Acciuga o Alice**
32	Clupeiformes	Salmonidae	Onchorhynchus kisutch	**Salmone argentato**
33	Clupeiformes	Salmonidae	Onchorhynchus masou	**Salmone giapponese**
34	Clupeiformes	Salmonidae	Onchorhynchus nerka	**Salmone rosso**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
35	Clupeiformes	Salmonidae	Onchorhynchus tschawitscha	**Salmone reale**
36	Clupeiformes	Salmonidae	Oncorhynchus gorbuscha	**Salmone rosa**
37	Clupeiformes	Salmonidae	Oncorhynchus keta	**Salmone keta**
38	Clupeiformes	Salmonidae	Salmo salar	**Salmone**
39	Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	Aphanius fasciatus	**Nono**
40	Gadiformes	Gadidae	Brosme brosme	**Brosme**
41	Gadiformes	Gadidae	Gadus macrocephalus	**Merluzzo**
42	Gadiformes	Gadidae	Gadus morhua callarias	**Merluzzo**
43	Gadiformes	Gadidae	Gadus morhua morhua	**Merluzzo**
44	Gadiformes	Gadidae	Gadus ogac	**Merluzzo**
45	Gadiformes	Gadidae	Melanogrammus aeglefinus	**Eglefino**
46	Gadiformes	Gadidae	Merlangius merlangus	**Merlano o Molo**
47	Gadiformes	Gadidae	Micromesistius poutassou	**Melù o Potassolo**
48	Gadiformes	Gadidae	Molva dypterygia macrophthalma	**Molva**
49	Gadiformes	Gadidae	Molva molva	**Molva**
50	Gadiformes	Gadidae	Phycis blennioides	**Musdea o mostella**
51	Gadiformes	Gadidae	Phycis phycis	**Musdea o mostella**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
52	Gadiformes	Gadidae	Pollachius pollachius	**Pollack**
53	Gadiformes	Gadidae	Pollachius virens	**Merluzzo carbonaro**
54	Gadiformes	Gadidae	Raniceps raninus	**Musdea o mostella**
55	Gadiformes	Gadidae	Theragra chalcogramma	**Pollack d'Alasca**
56	Gadiformes	Gadidae	Trisopterus minutus capelanus	**Cappellano o Busbana**
57	Gadiformes	Merluccidae	Macroronus capensis	**Nasello o merluzzo**
58	Gadiformes	Merluccidae	Macroronus magellanicus	**Nasello o merluzzo**
59	Gadiformes	Merluccidae	Macroronus Nuvae Zelanidae	**Nasello o merluzzo**
60	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius albidus	**Nasello o merluzzo**
61	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius australis	**Nasello o merluzzo**
62	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius bilinearis	**Nasello o Merluzzo**
63	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius capensis	**Nasello o Merluzzo**
64	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius gayi	**Nasello o merluzzo**
65	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius hubbsj	**Nasello o Merluzzo**
66	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius merluccius	**Nasello o Merluzzo argentato**
67	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius paradoxus	**Nasello o Merluzzo**
68	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius polli	**Nasello o merluzzo**
69	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius polylepis	**Nasello o merluzzo**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
70	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius productus	**Nasello o Merluzzo**
71	Gadiformes	Merluccidae	Merluccius senegalensis	**Nasello, merluzzo**
72	Gasterosteiformes	Gasterosteidae	Gasterosteus aculeatus	**Spinarello**
73	Hipotremata	Rajidae	Raja nasuta	**Razza australe**
74	Lophiformes	Lophiidae	Lophius budegassa	**Rospo o rana pescatrice**
75	Lophiformes	Lophiidae	Lophius piscatorius	**Rospo o rana pescatrice**
76	Perciformes	Ammodytidae	Gymnammodites cicerelus	**Cicerello**
77	Perciformes	Anarhichadidae	Anarchichas lupus	**Gattomare**
78	Perciformes	Carangidae	Campogramma glaydos	**Leccia**
79	Perciformes	Carangidae	Carangoides fulvoguttatus	**Carango**
80	Perciformes	Carangidae	Caranx ignobilis	**Carango**
81	Perciformes	Carangidae	Lichia amia	**Leccia**
82	Perciformes	Carangidae	Naucrates ductor	**Fanfano o pesce pilota**
83	Perciformes	Carangidae	Seriola dumerili	**Ricciola**
84	Perciformes	Carangidae	Trachinotus ovatus	**Leccia**
85	Perciformes	Carangidae	Trachurus mediterraneus	**Suro o sugarello**
86	Perciformes	Carangidae	Trachurus picturatus	**Suro**
87	Perciformes	Carangidae	Trachurus trachurus	**Suro o sugarello**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
88	Perciformes	Centracanthidae	Centracanthus cirrus	**Zerro**
89	Perciformes	Centracanthidae	Spicara flexuosa	**Menola**
90	Perciformes	Centracanthidae	Spicara maena	**Menola**
91	Perciformes	Centracanthidae	Spicara smaris	**Menola**
92	Perciformes	Centropomidae	Lates niloticus	**Palombo africano**
93	Perciformes	Cesionidae	Caesio xanthonota	**Pesce fuciliere**
94	Perciformes	Coryphaenidae	Coryphaena hippurus	**Corifena o lampuga**
95	Perciformes	Drepaneidae	Drepane spp.	**Drepana**
96	Perciformes	Gobiidae	Aphia minuta	**Rossetto**
97	Perciformes	Haemulidae	Plectorhinchus mediterraneus	**Pesce burro**
98	Perciformes	Haemulidae	Pomadasys spp.	**Grugnolo**
99	Perciformes	Istiophoridae	Istiophorus albicans	**Pesce vela atlantico**
100	Perciformes	Istiophoridae	Istiophorus playpterus	**Pesce vela del pacifico**
101	Perciformes	Istiophoridae	Makaira indica	**Marlin del pacifico**
102	Perciformes	Istiophoridae	Makaira nigricans	**Marlin bleu**
103	Perciformes	Istiophoridae	Tetrapturus albidus	**Aguglia imperiale**
104	Perciformes	Istiophoridae	Tetrapturus belone	**Aguglia imperiale mediterranea**
105	Perciformes	Lethrinidae	Gymnocranius robinsoni	**Pesce imperatore**
106	Perciformes	Lethrinidae	Lethrinus spp.	**Pesce imperatore**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
107	Perciformes	Lutjanidae	Aphareus rutilans	**Lutiano argentato**
108	Perciformes	Lutjanidae	Aprion virescens	**Lutiano argentato**
109	Perciformes	Lutjanidae	Lutjanus bohar	**Lutiano rosso**
110	Perciformes	Lutjanidae	Lutjanus malabaricus	**Lutiano imperiale**
111	Perciformes	Lutjanidae	Lutjanus sebae	**Lutiano impreiale**
112	Perciformes	Morodinae	Moronide spp.	**Persico spigola**
113	Perciformes	Mugilidae	Chelon labrosus	**Cefalo o Bosega**
113	Perciformes	Mugilidae	Liza aurata o Mugil auratus	**Cefalo o Cefalo dorato o Lotregano**
114	Perciformes	Mugilidae	Liza ramada o Mugil capito	**Cefalo o Calamita o Botolo**
115	Perciformes	Mugilidae	Liza saliens	**Cefalo o Verzelata**
116	Perciformes	Mugilidae	Mugil cephalus	**Cefalo o Volpina**
117	Perciformes	Mugiloididae	Pinguipes spp.	**Morato**
118	Perciformes	Mullidae	Mullus barbatus	**Triglia**
119	Perciformes	Mullidae	Mullus surmuletus	**Triglia di scoglio**
120	Perciformes	Mullidae	Parupeneus spp.	**Triglia rosa**
121	Perciformes	Mullidae	Upeneus spp.	**Triglia rossa**
122	Perciformes	Nemipteridae	Nemipterus spp.	**Nemiptero**
123	Perciformes	Nemipteridae	Scolopsis spp.	**Scolopero**
124	Perciformes	Ophidiidae	Brotula multibarbata	**Brotola**
125	Perciformes	Ophidiidae	Genypterus blacodes	**Abadeco**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
126	Perciformes	Percichthydae	Polyprion oxygeneios	**Dotto neozelandese**
127	Perciformes	Pomatomidae	Pomatomus saltatrix	**Pesce serra**
128	Perciformes	Priacanthidae	Priacanthus spp.	**Catalufa**
129	Perciformes	Rachycentridae	Rachycentron canadum	**Cobia**
130	Perciformes	Scaridae	Hipposcarus spp.	**Pesce pappagallo**
131	Perciformes	Scaridae	Scarus spp.	**Pesce pappagallo**
132	Perciformes	Sciaenidae	Argyrosomus regius	**Ombrina boccadoro**
133	Perciformes	Sciaenidae	Atractoscion aequidens	**Tiraglino**
134	Perciformes	Sciaenidae	Cynoscion striatus	**Ombrina**
135	Perciformes	Sciaenidae	Pseudotolithus senegalensis	**Ombrina**
136	Perciformes	Sciaenidae	Sciaena umbra	**Corvina**
137	Perciformes	Sciaenidae	Umbrina cirrosa	**Ombrina**
138	Perciformes	Sciaenidae	Umbrina ronchus	**Ombrina**
139	Perciformes	Scombridae	Auxis rochei	**Biso o Tombarello**
140	Perciformes	Scombridae	Auxis thazard	**Biso o Tombarello**
141	Perciformes	Scombridae	Euthynnus (katsuwonus) pelamis	**Tonno**
142	Perciformes	Scombridae	Euthynnus affinis	**Tonno**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
143	Perciformes	Scombridae	Euthynnus alletteratus	**Tonnetto o Alletterato**
144	Perciformes	Scombridae	Euthynnus lineatus	**Tonno**
145	Perciformes	Scombridae	Gaesterochisma melampus	**Squamosa**
146	Perciformes	Scombridae	Sarda sarda	**Tonnetto o Palamita**
147	Perciformes	Scombridae	Scomber australasicus	**Sgombro maculato**
148	Perciformes	Scombridae	Scomber japonicus colias	**Lanzardo o Lacerto**
149	Perciformes	Scombridae	Scomber scombrus	**Sgombro**
150	Perciformes	Scombridae	Scomberomorus commersoni	**Maccarello reale**
151	Perciformes	Scombridae	Thunnus maccoyii	**Tonno**
152	Perciformes	Scombridae	Thunnus alalunga	**Tonno o Alalunga**
153	Perciformes	Scombridae	Thunnus albacares	**Tonno**
154	Perciformes	Scombridae	Thunnus obesus	**Tonno**
155	Perciformes	Scombridae	Thunnus thynnus	**Tonno o Tonno rosso**
156	Perciformes	Scombridae	Thunnus tonggol	**Tonno**
157	Perciformes	Serranidae	Acanthiatius brasilianus	**Cernia**
158	Perciformes	Serranidae	Cephalopolis sonnerati	**Cernia rosa**
159	Perciformes	Serranidae	Dicentrarchus labrax	**Spigola o Branzino**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
160	Perciformes	Serranidae	Dicentrarchus punctatus	**Spigola puntata**
161	Perciformes	Serranidae	Epinephelus aeneus	**Cernia mediterranea**
162	Perciformes	Serranidae	Epinephelus alexandrinus	**Cernia mediterranea**
163	Perciformes	Serranidae	Epinephelus caninus	**Cernia mediterranea**
164	Perciformes	Serranidae	Epinephelus clorostigma	**Cernia**
165	Perciformes	Serranidae	Epinephelus fasciatus	**Cernia**
166	Perciformes	Serranidae	Epinephelus flavocoeruleus	**Cernia**
167	Perciformes	Serranidae	Epinephelus guaza	**Cernia mediterranea**
168	Perciformes	Serranidae	Epinephelus nigritus	**Cernia**
169	Perciformes	Serranidae	Epinephelus tauvina	**Cernia**
170	Perciformes	Serranidae	Mycteroperca rubra	**Cernia**
171	Perciformes	Serranidae	Polyprion americanus	**Cernia o Dotto**
172	Perciformes	Serranidae	Serranus cabrilla	**Sciarrano o Perchia**
173	Perciformes	Serranidae	Serranus hepatus	**Sciarrano**
174	Perciformes	Serranidae	Serranus scriba	**Sciarrano**
175	Perciformes	Serranidae	Variola louti	**Cernia codadiluna**
176	Perciformes	Sillaginidae	Sillago bassensis	**Sillago**
177	Perciformes	Sillaginidae	Sillago ciliata	**Sillago**
178	Perciformes	Sillaginidae	Sillago maculata	**Sillago**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
179	Perciformes	Sillaginidae	Sillago sihama	**Sillago**
180	Perciformes	Sparidae	Boops boops	**Boga**
181	Perciformes	Sparidae	Chrysophrys auratus (Pagrus auratus)	**Pagro rosa**
182	Perciformes	Sparidae	Dentex angolensis	**Dentice**
183	Perciformes	Sparidae	Dentex barnardi	**Dentice**
184	Perciformes	Sparidae	Dentex dentex	**Dentice o Dentice mediterraneo**
185	Perciformes	Sparidae	Dentex gibbosus	**Dentice**
186	Perciformes	Sparidae	Dentex macrophthalmus	**Dentice**
187	Perciformes	Sparidae	Dentex senegalensis	**Dentice**
188	Perciformes	Sparidae	Diplodus annularis	**Sparaglione**
190	Perciformes	Sparidae	Diplodus cervinus	**Sarago o Sargo**
191	Perciformes	Sparidae	Diplodus puntazzo	**Sarago o sarago pizzuto**
192	Perciformes	Sparidae	Diplodus sargus	**Sarago o Sargo**
193	Perciformes	Sparidae	Diplodus vulgaris	**Sarago o Sargo**
194	Perciformes	Sparidae	Lithognathus mormyrus	**Mormora**
195	Perciformes	Sparidae	Oblada melanura	**Occhiata**
196	Perciformes	Sparidae	Pagellus acarne	**Pagello**
197	Perciformes	Sparidae	Pagellus bogaraveo	**Pagello**
198	Perciformes	Sparidae	Pagellus erythrinus	**Pagello o Fragolino**
199	Perciformes	Sparidae	Pagrus africanus	**Pagro**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
200	Perciformes	Sparidae	Pagrus auriga	**Pagro**
201	Perciformes	Sparidae	Pagrus caeruleostictus	**Pagro**
202	Perciformes	Sparidae	Pagrus pagrus	**Pagro mediterraneo**
203	Perciformes	Sparidae	Sarpa salpa	**Salpa**
204	Perciformes	Sparidae	Sparus aurata	**Orata**
205	Perciformes	Sparidae	Spondyliosoma cantharus	**Tanuta**
206	Perciformes	Sphyraenidae	Sphiraena sphiraena	**Luccio di mare o Barracuda**
207	Perciformes	Sphyraenidae	Sphyraena afra	**Barracuda oceanico**
208	Perciformes	Sphyraenidae	Sphyraena forsteri	**Luccio di mare o Barracuda**
209	Perciformes	Sphyraenidae	Sphyraena qenie	**Barracuda oceanico**
210	Perciformes	Trachinidae	Trachinus araneus	**Tracina o Ragno**
211	Perciformes	Trachinidae	Trachinus draco	**Tracina o Ragno**
212	Perciformes	Trachinidae	Trachinus radiatus	**Tracina o Ragno**
213	Perciformes	Trachinidae	Trachinus vipera	**Tracina o Ragno**
214	Perciformes	Trichiuridae	Lepidopus caudatus	**Pesca sciabola**
215	Perciformes	Uranoscopidae	Kathetostoma giganteum	**Uranoscopo**
216	Perciformes	Uranoscopidae	Uranoscopus albesca	**Pesce prete o Lucerna**
217	Perciformes	Uranoscopidae	Uranoscopus cadenati	**Pesce prete o Lucerna**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
218	Perciformes	Uranoscopidae	Uranoscopus scaber	**Pesce prete o Lucerna mediterranea**
219	Perciformes	Xiphiidae	Xiphias gladius	**Pesce spada**
220	Pleuronectiformes	Bothidae	Arnoglossus laterna	**Zanchetta o Suacia**
221	Pleuronectiformes	Bothidae	Paralicthys isosceles o Pseudorhombus isosceles	**Rombo ocellato**
222	Pleuronectiformes	Cynoglossidae	Cynoglossus sp.	**Lingua o Cinoglosso**
223	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Colistium guntheri	**Patiki**
224	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Colistium nudipinnis	**Patiki**
225	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Glyptocephalus cynoglossus	**Passera**
226	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Hippoglossoides platessoides	**Passera**
227	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Hippoglossus hippoglossus	**Halibut**
228	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Lepidopsetta bilineata	**Passera del Pacifico**
229	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Limanda aspera	**Limanda**
230	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Limanda ferruginea	**Limanda**
231	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Limanda limanda	**Limanda**
232	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Microstomus kitt (o Pleuronectes microcefalus)	**Limanda**
233	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Pelotretis flavilanus	**Passera neozelandese**
234	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Pelthoramus novaezelandiae	**Patiki**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
235	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Platichthys flesus flesus	**Passera**
236	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Platichthys flesus italicus	**Passera pianuzza**
237	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Platichthys stellatus	**Passera del Pacifico**
238	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Pleuronectes platessa	**Platessa**
239	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Pleuronectes quadritubercolatus	**Platessa**
240	Pleuronectiformes	Pleuronectidae	Reinhardtius hipoglossoides	**Halibut**
241	Pleuronectiformes	Scophthalmidae	Lepidorhombus boscii	**Rombo quattrocchi**
242	Pleuronectiformes	Scophthalmidae	Lepidorhombus whiffiagonis	**Rombo giallo**
243	Pleuronectiformes	Scophthalmidae	Psetta maxima	**Rombo o rombo chiodato**
244	Pleuronectiformes	Scophthalmidae	Scophthalmus rhombus	**Rombo liscio o soaso**
245	Pleuronectiformes	Soleidae	Dicologlossa cuneata	**Sogliola cuneata**
246	Pleuronectiformes	Soleidae	Microchirus ocellatus	**Sogliola occhiuta**
247	Pleuronectiformes	Soleidae	Solea lascaris	**Sogliola dal porro**
248	Pleuronectiformes	Soleidae	Solea vulgaris	**Sogliola**
249	Rajiformes	Rajidae	Raja asterias	**Razza**
250	Rajiformes	Rajidae	Raja clavata	**Razza**
251	Rajiformes	Rajidae	Raja miraletus	**Razza**
252	Salmonoideae	Osmeridae	Osmerus eperlanus	**Sperlano**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
253	Scorpaeniformes	Scorpaenidae	Helicolenus dactylopterus	**Scorfano di fondale**
254	Scorpaeniformes	Scorpaenidae	Scorpaena scrofa	**Scorfano mediterraneo**
255	Scorpaeniformes	Scorpaenidae	Sebastes marinus	**Sebaste o Scorfano atlantico**
256	Scorpaeniformes	Scorpaenidae	Sebastes mentella	**Sebaste o Scorfano atlantico**
257	Scorpaeniformes	Triglidae	Chelidonichthys cuculus o (Aspitrigla cuculus)	**Gallinella o Cappone**
258	Scorpaeniformes	Triglidae	Chelidonichthys kumu	**Gallinella australe**
259	Scorpaeniformes	Triglidae	Chelidonichthys obscurus (Aspitrigla oscura)	**Gallinella o Cappone**
260	Scorpaeniformes	Triglidae	Eutrigla gurnardus	**Gallinella o Cappone**
261	Scorpaeniformes	Triglidae	Trigla lucerna	**Gallinella o Cappone**
262	Scorpaeniformes	Triglidae	Trigla lyra	**Gallinella o Cappone**
263	Scorpaeniformes	Triglidae	Trigloporus lastoviza	**Gallinella o Cappone**
265	Scorpeniformes	Scorpaenidae	Helicolenus spp.	**Scorfano di fondale**
266	Siganoida	Siganidae	Siganus spp.	**Sigano**
267	Siluriformes	Pimelodidae (pimelodidi)	Brachyplatystoma filamentosum	**Siluro dell'Amazzonia**
268	Squaliformes	Alopiidae	Alopias vulpinus	**Pesce volpe**
269	Squaliformes	Carcharhinidae	Prionace glauca	**Verdesca**
270	Squaliformes	Lamnidae	Isurus oxyrhincus	**Smeriglio mako**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
271	Squaliformes	Lamnidae	Lamna nasus	**Smeriglio**
272	Squaliformes	Scyliorhinidae	Galeus melanostomus	**Boccanera**
273	Squaliformes	Scyliorhinidae	Scyliorhinus canicula	**Gattuccio**
274	Squaliformes	Scyliorhinidae	Scyliorhinus capensis	**Gattuccio atlantico**
275	Squaliformes	Scyliorhinidae	Scyliorhinus retifer	**Gattuccio atlantico**
276	Squaliformes	Scyliorhinidae	Scyliorhinus stellaris	**Gattopardo**
264	Squaliformes	Squalidae	Squalus acanthias	**Spinarolo**
277	Squaliformes	Squalidae	Squalus blainvillei	**Spinarolo**
278	Squaliformes	Squatinidae	Squatina squatina	**Squadro o pesce angelo**
279	Squaliformes	Triakidae	Galeorhinus galeus	**Canesca**
280	Squaliformes	Triakidae	Mustelus asterias	**Palombo**
281	Squaliformes	Triakidae	Mustelus mustelus	**Palombo**
282	Squaliformes	Triakidae	Mustelus schmitti	**Palombo atlantico**
283	Tetraodontiformes	Balistidae	Alutera monoceros	**Pesce balestra**
285	Tetraodontiformes	Balistidae	Balistes carolinensis	**Pesce balestra**
284	Zeiformes	Oreosomatidae	Allocyttus niger	**Oreo**
286	Zeiformes	Oreosomatidae	Allocyttus verrucosus	**Oreo**
287	Zeiformes	Oreosomatidae	Neocyttus spp.	**Oreo**
288	Zeiformes	Oreosomatidae	Pseudocyttus maculatus	**Oreo**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
289	Zeiformes	Zeidae	Cyttus spp.	**Zeo**
290	Zeiformes	Zeidae	Zeus faber	**Pesce S. Pietro**

MOLLUSCHI BIVALVI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
291	Arcoida	Arcidae	Arca noae	**Arca di Noè o Mussolo**
292	Arcoida	Glycimeridae	Glycimeris glycimeris	**Piè d'asino**
293	Mytiloida	Mytilidae	Lithophaga lithophaga	**Dattero di mare**
294	Mytiloida	Mytilidae	Modiolus barbatus	**Cozza pelosa o Modiola**
295	Mytiloida	Mytilidae	Mytilus chilensis	**Cozza cilena**
296	Mytiloida	Mytilidae	Mytilus edulis	**Cozza o Mitilo**
297	Mytiloida	Mytilidae	Mytilus galloprovincialis	**Cozza o Mitilo**
298	Mytiloida	Mytilidae	Perna canaliculus	**Cozza verde o Mitile verde**
299	Pterioida	Ostreidae	Crassostrea angulata	**Ostrica portoghese**
300	Pterioida	Ostreidae	Crassostrea gigas	**Ostrica giapponese o ostrica concava**
301	Pterioida	Ostreidae	Ostrea edulis	**Ostrica o ostrica piatta**
302	Pterioida	Pectinidae	Amusium pleuronectes	**Canestrello liscio**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
303	Pterioida	Pectinidae	Argopecten purpuratus	**Canestrello del Pacifico**
304	Pterioida	Pectinidae	Argopecten tehuelcus o Pecten tehuelcus	**Canestrello atlantico**
305	Pterioida	Pectinidae	Chlamys opercularis	**Canestrello o pettine**
306	Pterioida	Pectinidae	Chlamys varia	**Canestrello o pettine**
307	Pterioida	Pectinidae	Pecten jacobaeus	**Cappasanta o conchiglia di S. Giacomo**
308	Pterioida	Pectinidae	Pecten maximus	**Cappasanta atlantica**
309	Pterioida	Pectinidae	Pecten zealandiae	**Cappasanta neozelandese o Cappasanta della Nuova Zelanda**
310	Veneroida	Arcticidae	Arctica islandica	**Cappa artica**
311	Veneroida	Cardiidae	Acanthocardia spp.	**Cuore**
312	Veneroida	Cardiidae	Cerastoderma sp (o Cardium spp).	**Cuore**
313	Veneroida	Donacidae	Donax trunculus	**Tellina**
314	Veneroida	Mactridae	Spisula solidissima	**Cappa americana**
315	Veneroida	Mesodesmatidae	Mesodesma donacium	**Tellina rosa del Pacifico**
316	Veneroida	Solenidae	Ensis minor	**Cannolicchio o cappalunga**
317	Veneroida	Solenidae	Solen vagina	**Cannolicchio o cappalunga**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
318	Veneroida	Veneridae	Ameghinomya antiqua	**Vongola del Pacifico**
319	Veneroida	Veneridae	Callista chione (o Meretrix chione o Pitar chione)	**Fasolaro**
320	Veneroida	Veneridae	Dosinia exoleta	**Vongola o Lupino**
321	Veneroida	Veneridae	Ensis macha	**Cannolicchio gigante del Pacifico**
322	Veneroida	Veneridae	Meretrix lusoria	**Fasolaro del Pacifico**
323	Veneroida	Veneridae	Meretrix meretrix	**Cappa asiatica**
324	Veneroida	Veneridae	Paphia undulata	**Cappa orientale**
325	Veneroida	Veneridae	Protothaca staminea	**Cappa canadese**
326	Veneroida	Veneridae	Spisula subtruncata	**Spisula**
327	Veneroida	Veneridae	Tagelus dombeii	**Cannello del Pacifico**
328	Veneroida	Veneridae	Tapes semidecussatus	**Vongola verace**
329	Veneroida	Veneridae	Tawera gayi	**Vongolina del Pacifico**
330	Veneroida	Veneridae	Tivela mactroides	**Vongola venezuelana**
331	Veneroida	Veneridae	Venerupis aurea (o Tapes aureus)	**Vongola o Longone o Lupino**
332	Veneroida	Veneridae	Venerupis aurea texturata	**Vongola o Lupino**
333	Veneroida	Veneridae	Venerupis decussata (o Tapes decussata)	**Vongola verace**
334	Veneroida	Veneridae	Venerupis japonica	**Vongola giapponese**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
335	Veneroida	Veneridae	Venerupis pullastra	**Vongola o Longone**
336	Veneroida	Veneridae	Venerupis rhomboides	**Vongola o Longone**
337	Veneroida	Veneridae	Venus gallina	**Vongola**
338	Veneroida	Veneridae	Venus verrucosa	**Tartufo o Noce**

MOLLUSCHI CEFALOPODI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
339	Decapoda	Loliginidae	Loligo chinensis	**Calamaro**
340	Decapoda	Loliginidae	Loligo edulis	**Calamaro**
341	Decapoda	Loliginidae	Loligo forbesi	**Calamaro**
342	Decapoda	Loliginidae	Loligo gahi	**Calamaro**
343	Decapoda	Loliginidae	Loligo japonicus	**Calamaro**
344	Decapoda	Loliginidae	Loligo palei	**Calamaro**
345	Decapoda	Loliginidae	Loligo singhalensis	**Calamaro**
346	Decapoda	Loliginidae	Loligo vulgaris	**Calamaro mediterraneo**
347	Decapoda	Ommastrephidae	Dosidicus gigas	**Totano gigante del Pacifico**
348	Decapoda	Ommastrephidae	Illex argentinus	**Totano**
349	Decapoda	Ommastrephidae	Illex coindetii	**Totano**
350	Decapoda	Ommastrephidae	Illex illecebrosus	**Totano**
351	Decapoda	Ommastrephidae	Nototodarus sloanii	**Totano australe**
352	Decapoda	Ommastrephidae	Todarodes sagittatus	**Totano**
353	Decapoda	Sepiidae	Sepia aculeata	**Seppia**
354	Decapoda	Sepiidae	Sepia andreana	**Seppia**
355	Decapoda	Sepiidae	Sepia bertheloti	**Seppia**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
356	Decapoda	Sepiidae	Sepia esculenta	**Seppia**
357	Decapoda	Sepiidae	Sepia officinalis	**Seppia mediterranea**
358	Decapoda	Sepiidae	Sepia pharaonis	**Seppia**
359	Decapoda	Sepiidae	Sepiella japonica	**Seppia**
360	Octopoda	Octopodidae	Eledone cirrhosa	**Moscardino**
361	Octopoda	Octopodidae	Eledone moschata	**Moscardino**
362	Octopoda	Octopodidae	Octopus dollfusi	**Polpo**
363	Octopoda	Octopodidae	Octopus macropus	**Polpo**
364	Octopoda	Octopodidae	Octopus membranaceus	**Polpo**
365	Octopoda	Octopodidae	Octopus punctatus	**Polpo**
366	Octopoda	Octopodidae	Octopus vulgaris	**Polpo**

CROSTACEI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
367	Decapoda	Cancridae	Cancer edwardsii	**Granciporro cileno**
368	Decapoda	Crangonidae	Crangon crangon	**Gambero grigio**
369	Decapoda	Lithodidae	Lithodes spp.	**Granchio reale**
370	Decapoda	Lithodidae	Paralithodes spp.	**Granchio reale**
371	Decapoda	Lithodidae	Paralomis granulosa	**Granchio imperatore**
372	Decapoda	Majidae	Maja squinado	**Granseola o granceola**
373	Decapoda	Nephropidae	Homarus americanus	**Astice americano**
374	Decapoda	Nephropidae	Homarus gammarus	**Astice**
375	Decapoda	Nephropidae	Metanephros challengeri	**Scampo oceanico**
376	Decapoda	Nephropidae	Nephrops norvegicus	**Scampo**
377	Decapoda	Palaemonidae	Palaemon elegans	**Gambero**
378	Decapoda	Palaemonidae	Palaemon serratus	**Gambero**
379	Decapoda	Palemonidae	Macrobrachium rosembergii	**Gambero blu**
380	Decapoda	Palinuridae	Jasus sp.	**Aragosta**
381	Decapoda	Palinuridae	Palinurus spp.	**Aragosta**
382	Decapoda	Palinuridae	Palinurus vulgaris	**Aragosta mediterranea**
383	Decapoda	Palinuridae	Puerulus spp.	**Aragostella**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
384	Decapoda	Pandalidae	Pandalus borealis	**Gambero**
385	Decapoda	Pandalidae	Plesionika spp.	**Gambero o gobetti**
386	Decapoda	Penaeidae	Aristaeomorpha foliacea	**Gambero rosso mediterraneo**
387	Decapoda	Penaeidae	Aristeus antennatus	**Gambero rosso mediterraneo**
388	Decapoda	Penaeidae	Parapenaeopsis sculptilis	**Gambero**
389	Decapoda	Penaeidae	Parapenaeopsis stylifera	**Gambero**
390	Decapoda	Penaeidae	Parapenaeus longirostris	**Gambero rosa mediterraneo**
391	Decapoda	Penaeidae	Penaeus aztecus	**Mazzancolla o gamberone**
392	Decapoda	Penaeidae	Penaeus brasiliensis	**Mazzancolla o gamberone**
393	Decapoda	Penaeidae	Penaeus chinensis	**Mazzancolla o gamberone**
394	Decapoda	Penaeidae	Penaeus duorarum	**Mazzancolla o gamberone**
395	Decapoda	Penaeidae	Penaeus indicus	**Mazzancolla o gamberone**
396	Decapoda	Penaeidae	Penaeus japonicus	**Mazzancolla o gamberone**
397	Decapoda	Penaeidae	Penaeus kerathurus	**Mazzancolla o gamberone mediterraneo**
398	Decapoda	Penaeidae	Penaeus latisulcatus	**Mazzancolla o gamberone**
399	Decapoda	Penaeidae	Penaeus merguiensis	**Mazzancolla o gamberone**
400	Decapoda	Penaeidae	Penaeus monodon	**Mazzancolla o gambero gigante**
401	Decapoda	Penaeidae	Penaeus notialis	**Mazzancolla o gamberone**
402	Decapoda	Penaeidae	Penaeus schmitti	**Mazzancolla o gamberone**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
403	Decapoda	Penaeidae	Penaeus semisulcatus	**Mazzancolla o gamberone**
404	Decapoda	Penaeidae	Penaeus vannamei	**Mazzancolla o gamberone**
405	Decapoda	Penaeidae	Plesiopenaeus edwardianus	**Gambero rosso**
406	Decapoda	Penaeidae	Xiphopenaeus kroyeri	**Gambero**
407	Decapoda	Peneidae	Metanephrops andamanicus	**Scampo oceanico**
408	Decapoda	Peneidae	Metanephrops australiensis	**Scampo oceanico**
409	Decapoda	Peneidae	Metapenaeus affinis	**Gamberone**
410	Decapoda	Peneidae	Metapenaeus brevicornis	**Gamberone**
411	Decapoda	Peneidae	Metapenaeus dobsoni	**Gamberone**
412	Decapoda	Peneidae	Metapenaeus ensis	**Gamberone**
413	Decapoda	Peneidae	Metapenaeus monoceros	**Gamberone**
414	Decapoda	Portunidae	Carcinus aestuarii	**Granchio**
415	Decapoda	Portunidae	Portunus spp.	**Granchio**
416	Decapoda	Scyllaridae	Scyllarides latus	**Cigala o Magnosa**
417	Decapoda	Scyllaridae	Scyllarus arctus	**Cigala o Magnosella**
418	Decapoda	Solenoceridae	Pleoticus muelleri	**Gambero**
419	Decapoda	Solenoceridae	Pleoticus robustus	**Gambero**
420	Decapoda	Solenoceridae	Solenocera membranacea	**Gambero**
421	Euphasiacei	Euphasiaceae	Euphasia superba	**Krill o gambero polare**

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
422	Euphasiacei	Euphasiaceae	Meganyctiphanes norvegica	**Krill o gambero polare**
423	Stomatopoda	Squillidae	Squilla mantis	**Pannocchia**

ECHINODERMI

Nr.	Ordine	Famiglia	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
424	Echinodermi	Echinidae	Loxechinus albus	**Riccio di mare cileno**

02A03919

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 aprile 2002.

Attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in merito al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in merito alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose;

Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati *A*, *B* e *C* annessi a detta legge;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 agosto 1994, n. 587, riguardante il «Regolamento per l'attuazione della direttiva della Commissione 91/269/CEE, che adegua al progresso tecnico gli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose»;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1º luglio 1997, riguardante l'attuazione della direttiva della Commissione 94/44/CEE del 19 settembre 1994 che adegua al progresso tec-

nico gli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose»;

Vista la direttiva della Commissione 98/65/CE del 3 settembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 82/130/CEE;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, elenco delle direttive comunitarie da attuare in via amministrativa;

Considerato che per il progresso avutosi nella tecnica è necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato *A*, della sopracitata legge n. 150/1989 e del decreto ministeriale 10 agosto 1994, n. 587;

Considerato che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;

Considerato che la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994 riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive stabilisce che la direttiva 82/130/CEE sia abrogata a partire dal 1º luglio 2003;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

1. All'allegato *A* della legge 17 aprile 1989, n. 150, è aggiunto l'allegato I di cui al presente decreto.

2. All'allegato *B* della legge 17 aprile 1989, n. 150, è aggiunto l'allegato II di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue.

I certificati redatti in base alle norme citate nella tabella seguente assumono la denominazione di «certificati di generazione E». La lettera E dovrà figurare in testa al numero d'ordine del certificato.

NORME EUROPEE E CORRISPONDENTI NORME CEI

Numero	Titolo della norma	Edizione	Data	Norma CEI
EN 50014	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: regole generali	2	Dicembre 1992	CEI EN 50014:1993 A1: 1995
EN 50015	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: immersione in olio 0	2	Aprile 1994	CEI EN 50015:1995
EN 50016	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: apparecchiatura pressurizzata «p»	2	Ottobre 1995	CEI EN 50016:1997
EN 50017	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: riempimento pulverulento «q»	2	Aprile 1994	CEI EN: 50017:1995
EN 50018	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: rivestimento antideflagrante «d»	2	Agosto 1994	CEI EN 50018: 1995
EN 50019	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: sicurezza accresciuta «e».	2	Marzo 1994	CEI EN 50019:1994
EN 50020	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: sicurezza «i»	2	Agosto 1994	CEI EN 50020:2000

ALLEGATO II

MODIFICHE E AGGIUNTE ALLE NORME DI CUI ALL'ALLEGATO I

Appendice 1

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive del Gruppo I

Regole generali
(Norma europea EN 50014)

Il testo del paragrafo 7.3.1. della norma europea EN 50014 (dicembre 1992) va sostituito con il seguente testo:

«7.3.1. Costruzioni elettriche del Gruppo I.

Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in qualunque direzione supera 100 cm^2 o che comportano parti metalliche accessibili la cui capacità rispetto alla terra è superiore a 3 p^F nelle condizioni più sfavorevoli nella pratica, devono essere progettate in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione determinato da cariche elettrostatiche nelle condizioni normali di impiego, come pure durante la manutenzione e la pulizia.

Queste condizioni sono soddisfatte:

con una scelta opportuna del materiale: la resistenza di isolamento della custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 23.4.7.8 di questa norma europea non deve superare:

1 GΩ a 23 ± 2 °C e 50 ± 5% di umidità relativa, o

100 GΩ nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e di umidità specificate per la costruzione elettrica; il simbolo «X» dovrà essere riportato dopo gli estremi del certificato come indicato al paragrafo 27.2.9;

ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione o con altre misure di protezione. L'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione in una miscela di aria-metano con 8,5 ± 0,5% di metano.

Tuttavia, se il pericolo di accensione non può essere evitato in sede di progettazione, una etichetta di avvertimento deve indicare le misure di sicurezza necessarie in servizio».

Appendice 3

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive del Gruppo I

Sicurezza intrinseca «i»

Sistemi elettrici di sicurezza intrinseca

Nota: Nelle miniere grisutose della Repubblica federale di Germania la parola «Anlage» sostituisce «System».

1. Settore di applicazione.

1.1. Nel presente allegato sono riportate le regole specifiche di realizzazione e di collaudo di costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca destinate, totalmente o in parte, ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere grisutose, allo scopo di garantire che dette costruzioni elettriche non provochino l'esplosione dell'atmosfera circostante.

1.2. Il presente allegato completa la norma europea EN 50020 «Sicurezza intrinseca "i"» (seconda edizione, agosto 1994) le cui prescrizioni si applicano alla realizzazione e al collaudo delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e alle costruzioni elettriche associate.

1.3. Il presente allegato non sostituisce le norme di installazione delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca, delle costruzioni elettriche associate e dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.

2. Definizioni.

2.1. Le definizioni che seguono, specifiche dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca, sono applicabili nell'ambito del presente allegato e completano le definizioni delle norme europee EN 50014 «Regole generali» e EN 50020 «Sicurezza intrinseca "i"».

2.2. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca.

In un documento descrittivo l'insieme di costruzioni elettriche viene definito un sistema nel quale i circuiti di interconnessione o parte di tali circuiti, destinati ad essere utilizzati in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, sono circuiti a sicurezza intrinseca che rispondono alle prescrizioni del presente allegato.

2.3. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca provvisto di certificato.

Sistema elettrico conforme a quanto indicato al punto 2.2 per il quale un laboratorio di prova ha rilasciato un certificato da cui risulta che il tipo di sistema elettrico è conforme alle prescrizioni del presente allegato.

Nota 1: Non occorre che ogni costruzione elettrica facente parte di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca venga provvista di certificato singolarmente, purché sia identificabile senza possibilità di equivoci.

Nota 2: Possono essere installati senza un certificato complementare, nei limiti in cui lo consentano le norme nazionali di installazione, i sistemi elettrici conformi alle indicazioni di cui al punto 2.2 per i quali la conoscenza dei parametri elettrici delle costruzioni elettriche garantite a sicurezza intrinseca, delle costruzioni elettriche associate garantite, dei dispositivi non garantiti conformi al punto 1.3 della norma europea EN 50014 «Regole generali», nonché la conoscenza dei parametri elettrici e fisici dei componenti e dei conduttori di interconnessione permettano di dedurre senza ambiguità che la sicurezza intrinseca è mantenuta.

2.4. Accessori.

Materiale elettrico che consta soltanto di elementi di connessione o d'interruzione di circuiti a sicurezza intrinseca e che non comporta nessuna conseguenza sulla sicurezza intrinseca del sistema, quali le scatole di raccordo, le scatole di derivazione, i connettori, le prolunghe, gli interruttori, ecc.

3. Categorie di sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.

3.1. I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che compongono detti sistemi, devono rientrare in una delle due categorie «ia» o «ib». Salvo indicazioni contrarie, le prescrizioni del presente allegato si applicano ad entrambe le categorie.

Nota: I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che li compongono possono appartenere a categorie diverse da quelle delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e delle costruzioni elettriche associate che compongono il sistema o parte del sistema. Anche differenti parti di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca possono comportare varie categorie.

3.2. Categoria «ia».

I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca e le parti di tali sistemi che rientrano nella categoria «ia», se sono conformi alle prescrizioni applicabili alle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca della categoria «ia» (punto 5.2 della norma europea EN 50020 «sicurezza intrinseca») a meno che il sistema elettrico a sicurezza intrinseca nel suo insieme sia considerato come singolo elemento di una costruzione elettrica.

3.3. Categoria «ib».

I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti di tali sistemi rientrano nella categoria «ib» qualora risultino conformi alle prescrizioni applicabili alle costruzioni elettriche della categoria «ib» (punto 5.3 della norma europea EN 50020 «Sicurezza intrinseca»), a meno che il sistema elettrico a sicurezza intrinseca nel suo insieme venga considerato un singolo elemento della costruzione elettrica.

4. Conduttori di interconnessione di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca.

4.1. I parametri elettrici e tutte le caratteristiche dei conduttori di interconnessione tipici di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono, per quanto riguarda la garanzia della sicurezza intrinseca, essere indicati nei certificati che corredano il sistema.

4.2. Quando un cavo multiconduttore contiene allacciamenti che fanno parte di più di un circuito a sicurezza intrinseca, il cavo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

4.2.1. Lo spessore radiale dell'isolante deve essere adeguato al diametro del conduttore. Qualora l'isolante sia costituito da polietilene, lo spessore radiale minimo deve essere di 0,2 mm.

4.2.2. Prima di uscire dalla fabbrica, il cavo multiconduttore deve essere sottoposto ad un collaudo dielettrico effettuato sotto corrente alternativa, specificato sia al punto 4.2.2.1, sia al punto 4.2.2.2. Il risultato positivo del collaudo deve essere attestato da un certificato rilasciato dal costruttore.

4.2.2.1. Ovvero ciascun conduttore, prima dell'assemblaggio nel cavo, viene sottoposto ad una tensione di valore efficace uguale a 3.000 V + (2.000 volte lo spessore radiale dell'isolante espresso in mm) V; il cavo assemblato:

viene sottoposto dapprima ad un collaudo con una tensione di valore efficace pari a 500 V applicata fra l'insieme delle armature o schermi del cavo uniti elettricamente fra di loro e il fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e

viene sottoposto poi a collaudo con tensione di valore efficace pari a 1.000 V applicata fra un fascio comprendente metà dei conduttori del cavo e un fascio comprendente l'altra metà.

4.2.2.2. Ovvero il cavo montato:

viene dapprima collaudato con una tensione di valore efficace pari a 1.000 V applicata fra il complesso delle armature o schermi del cavo collegati elettricamente fra loro e il fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e

viene in seguito collaudato con una tensione di valore efficace di 2.000 V applicata successivamente fra ciascun conduttore del cavo e il fascio formato da tutti gli altri conduttori collegati elettricamente fra loro.

4.2.3. Le prove dielettriche indicate al punto 4.2.2 devono essere effettuate con una tensione alternativa sensibilmente sinusoidale con frequenze comprese fra 48 Hz e 62 Hz, prodotta da un trasformatore di adeguata potenza, tenuto conto della capacità del cavo. Nel caso di tensioni di prova sul cavo completo, la tensione va aumentata regolarmente, fino al valore specificato, in un tempo di almeno 10 secondi e mantenuta poi per almeno 60 secondi.

I collaudi devono essere effettuati dal fabbricante.

4.3. Non si possono prendere in considerazione difetti di sorta fra i conduttori di un cavo multiconduttore se il sistema corrisponde ad una delle seguenti prescrizioni:

4.3.1. Il cavo è conforme al punto 4.2 e ciascun circuito individuale a sicurezza intrinseca comporta uno schermo conduttore che garantisca un tasso di schermatura pari almeno al 60%.

Nota: L'eventuale connessione dello schermo alla massa o alla terra sarà determinato dalle norme d'impianto.

4.3.2. Il cavo, conforme al punto 4.2, è protetto efficacemente contro i deterioramenti e ciascun circuito individuale a sicurezza intrinseca presenta, nel corso del normale funzionamento, una tensione massima uguale o inferiore a 60 volt.

4.4. Quando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa di cui al punto 4.2, ma non a quella del punto 4.3 e contiene soltanto circuiti a sicurezza intrinseca facenti parte di un medesimo sistema elettrico a sicurezza intrinseca, oltre all'applicazione di quanto espresso al punto 3.2 o 3.3, bisogna prendere in considerazione l'eventualità di guasti in un massimo di 4 conduttori del cavo.

4.5. Allorquando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa di cui al punto 4.2 ma non a quella del punto 4.3 e contiene circuiti a sicurezza intrinseca facenti parte di vari sistemi elettrici a sicurezza intrinseca, ciascun circuito a sicurezza intrinseca contenuto nel cavo deve presentare un coefficiente di sicurezza pari a 4 volte quello richiesto al punto 3.2 o 3.3.

4.6. Ove un cavo multiconduttore non risponda ai requisiti di cui ai punti 4.2 e 4.3, oltre all'applicazione dei punti 3.2 o 3.3 bisognerà considerare l'eventualità di un numero imprecisato di guasti nei conduttori del cavo.

4.7. I certificati che corredano il sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono specificare le condizioni di utilizzazione risultanti dall'applicazione dei punti da 4.3 a 4.6.

5. Accessori usati nei sistemi elettrici di sicurezza intrinseca.

Gli accessori citati nei documenti di certificazione come parte integrante di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono essere conformi:

ai punti 7 e 8 della norma europea EN 50014 «Regole generali»;

nonché ai punti 6 e 12.2 della norma europea EN 50020, sicurezza intrinseca «i».

Il contrassegno deve riportare almeno il nome del costruttore o il suo marchio di fabbrica depositato.

Nota: L'utilizzazione di accessori non certificati rientra nell'ambito della normativa di installazione.

6. Collaudi tipologici.

I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca devono essere sottoposti a prove conformi alle prescrizioni relative ai collaudi tipologici di cui al punto 9 della norma europea EN 50020, sicurezza intrinseca «i», tenendo tuttavia conto del punto 4 del presente allegato.

7. Contrassegni dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.

I sistemi elettrici garantiti a sicurezza intrinseca devono recare il contrassegno del detentore del certificato del sistema almeno su una delle costruzioni elettriche del sistema collocata in un punto «strategico». Il contrassegno deve comportare le indicazioni minime prescritte al punto 27.6 della norma europea EN 50014 «Regole generali», nonché le lettere SYST.

02A03951

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 3 aprile 2002.

Istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha operato la sostituzione della lettera *c)* del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione, tra l'altro alle frazioni di comune non metanizzate ubicate nella zona climatica E, appartenenti a comuni ricadenti anch'essi nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, individuate annualmente con delibera del consiglio comunale;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dal comma 3 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale è stato precisato che dovessero intendersi per frazioni di comune le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, ivi comprese le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Visto il comma 2 del suddetto art. 27 della legge n. 388 del 2000 che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministro delle finanze;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, con la quale sono state dettate le suddette istruzioni;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che per gli anni 2002 e 2003 le suddette agevolazioni relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E siano accordate anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

Ritenuta la necessità di apportare talune modifiche alla determinazione direttoriale del 23 gennaio 2001 ai fini della concessione del beneficio nelle ipotesi previste dall'art. 13, comma 2, della legge n. 448 del 2001;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Ambito e modalità di applicazione del beneficio

1. Relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, il beneficio di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica, per gli anni 2002 e 2003, anche sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, nelle porzioni di territorio delle frazioni parzialmente metanizzate, individuate annualmente con delibera del consiglio comunale da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle attività produttive, ancorché nelle frazioni medesime sia ubicata la sede municipale.

2. La riduzione di prezzo è applicata dai fornitori dei prodotti a favore dei consumatori finali al momento del versamento del corrispettivo per la fornitura ed è fatta risultare dalla relativa fattura. A tal fine i consumatori finali presentano ai fornitori apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui si acclude uno schema esemplificativo (allegato I) attestante, tra l'altro l'ubicazione dell'impianto in porzione del territorio avente titolo al beneficio.

Art. 2.

Rimborsi relativi al periodo pregresso

1. Ai fini del rimborso dell'importo del beneficio relativo alle forniture effettuate dal 1° gennaio 2002 fino al giorno in cui ha avuto inizio l'applicazione della riduzione di prezzo, secondo le previsioni di cui all'art. 1 della presente determinazione, i consumatori finali presentano ai fornitori apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi anche dell'accluso schema esemplificativo (allegato I) recante l'indicazione dell'avvenuto impiego dei prodotti acquistati nell'impianto ubicato in porzione di territorio avente titolo al beneficio.

2. I fornitori dei prodotti, ricevute le dichiarazioni di cui al comma 1 presentano richiesta di accredito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1986, n. 689. Le richieste recano indicazione dei quantitativi complessivamente ceduti e fatturati in funzione degli importi uni-

tari del beneficio spettante e sono presentate entro novanta giorni dalla ricezione delle predette dichiarazioni sostitutive.

3. I fornitori trasferiscono il beneficio ai consumatori finali, successivamente all'effettivo utilizzo dell'accredito, mediante conguagli sui corrispettivi delle prime forniture successive ovvero, dietro richiesta degli interessati con i normali mezzi di pagamento entro sessanta giorni da detta richiesta.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il direttore: GUAIANA

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ....
(nome, cognome, data di nascita e codice fiscale)

abitante a ....
(comune, via e numero civico)

utilizzatore oppure rappresentante legale o negoziale dell'utilizzatore

....
(nome, cognome, indirizzo dell'utilizzatore)

dell'impianto sito in ....
(comune, frazione, via e numero civico)

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla normativa vigente in materia,

dichiara

a) che il gasolio (oppure il GPL) che intende ritirare dalla ditta:

....
(denominazione e indirizzo)

a prezzo scontato dell'importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 488, e successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.

Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al fornitore;

b) che il gasolio (oppure il GPL) che ha ritirato dal 1° gennaio 2002 al .... dalla ditta: ....
(denominazione e indirizzo)

è stato impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per riscaldamento.

Dichiara inoltre che la porzione di territorio presso cui è ubicato l'impianto fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed è stata riconosciuta non metanizzata dalla delibera del consiglio comunale n. .... del .... comunicata alle Amministrazioni competenti in data ....

In fede

Data ....

Firma ....

02A03908

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 marzo 2002.

Ricostituzione degli atti e dei documenti dell'archivio del Nuovo catasto edilizio urbano e del Nuovo catasto terreni dell'ex Ufficio tecnico erariale ora Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Alessandria, danneggiato a seguito dell'alluvione del 6 novembre 1994.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 7 e 11 del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che in seguito all'alluvione del 6 novembre 1994 è stato danneggiato l'archivio del Nuovo catasto terreni e del Nuovo edilizio urbano dell'ex Ufficio tecnico erariale di Alessandria ora Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del predetto archivio:

Ordina

la ricostituzione degli atti e dei documenti dell'archivio del Nuovo catasto terreni e del Nuovo catasto edilizio urbano dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio d'Alessandria, distrutti a seguito dell'alluvione avvenuta in data 6 novembre 1994;

Dispone

che le copie necessarie a tal fine vengano estratte, in carta libera e con esenzione da ogni tassa, dagli originali o da altre copie esistenti in altri archivi pubblici o presso pubblici uffici o presso privati;

Stabilisce

a) che le copie degli atti, dei documenti e degli elaborati grafici del Nuovo catasto terreni e del Nuovo catasto edilizio urbano vengano ricavate, in via prioritaria dalla «2ª copia» rilasciata per ricevuta alla parte. Tale copia sarà vidimata, per la corrispondenza all'originale distrutto, mediante timbro e firma del professionista

che a suo tempo l'aveva redatto, oppure mediante firma di almeno uno dei proprietari dell'immobile. Su tale copia andrà apposto un timbro con la seguente dicitura: «Copia ricavata da quella rilasciata per ricevuta, in quanto l'originale è stato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994»;

b) che, nel caso di indisponibilità della 2ª copia, una copia non protocollata dei modelli e degli elaborati grafici annessi potrà essere convalidata mediante timbro e firma del professionista che l'aveva in origine redatta, oppure mediante firma de parte di almeno uno dei proprietari dell'immobile, completandola con la data ed il protocollo di presentazione che risultano agli atti dell'Ufficio. In tal caso la dicitura da apporre sulla copia da conservare agli atti sarà la seguente: «Copia ricavata da duplicato in quanto l'originale è stato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994»;

c) che, nel caso di totale mancanza di copie di elaborati catastali, ai fini istituzionali dell'Ufficio nonché per attività ed operazioni vincolate a termini stabiliti da leggi e regolamenti, in alternativa l'Ufficio potrà utilizzare copie di altri elaborati tecnici, in essi compresi i progetti già presentati ai comuni, le planimetrie e qualunque altro documento che comunque descriva l'immobile;

d) che, nel caso di totale indisponibilità di documentazione, verrà consentito ai proprietari e a chi possieda l'immobile di ripresentare nuovi elaborati come segue:

1. per immobili già censiti, la parte, tramite un tecnico libero professionista, potrà ripresentare gli elaborati grafici, che verranno inseriti agli atti con le opportune annotazioni di collegamento con la precedente pratica andata distrutta. In tal caso verrà apposto un timbro con la seguente dicitura: «Ripresentazione di nuovo elaborato grafico in sostituzione dell'originale andato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994, relativo ad immobile censito»;

2. per immobili dichiarati ma non censiti, la parte, tramite un tecnico libero professionista, potrà presentare una dichiarazione sostitutiva unitamente agli elaborati grafici, anche avvalendosi delle modalità e dei supporti informativi previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

In tal caso verrà apposto un timbro con la seguente dicitura: «Ripresentazione di atti, documenti ed elaborati grafici in sostituzione dell'originale andato distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994, relativo ad immobile non censito»;

e) che la documentazione presentata secondo le modalità descritte nei punti precedenti, andrà conservata agli atti in sostituzione dell'originale e sarà utilizzata per ogni eventuale certificazione facendone ulteriore copia sulla quale verrà apposto un timbro con la seguente dicitura: «Copia di documentazione conservata agli atti in sostituzione dell'originale distrutto dall'alluvione del 6 novembre 1994»;

f) che le operazioni di ricostituzione della documentazione dell'archivio di cui al presente decreto sono in esenzione dai tributi speciali catastali di cui al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
TATOZZI

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

02A03849

PROVVEDIMENTO 28 marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Sondrio.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 33698 del 1° marzo 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Sondrio, con la

quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo per il giorno 28 febbraio 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sondrio, essendo stato causato da un furto di documenti presso il Servizio di pubblicità immobiliare avvenuto nella notte tra il 27 ed il 28 febbraio 2002, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 25 marzo 2002, prot. n. 563, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Sondrio il giorno 28 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 marzo 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A03868

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 marzo 2002.

Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 50/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 marzo 2002,

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisce le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della medesima legge l'Autorità emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti;

allo scopo di definire le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti di cui al precedente alinea, l'Autorità:

a) con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica e successive modificazioni (di seguito: il testo integrato), ha regolato i corrispettivi per la remunerazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione dell'energia elettrica, fissando le condizioni economiche secondo cui viene erogato il servizio di trasporto dell'energia elettrica;

b) con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ha disposto le condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale;

la normativa vigente in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: accesso alle infrastrutture di reti elettriche) è costituita da provvedimenti emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il Cip) anteriormente alla liberalizzazione del mercato elettrico nazionale avviata con il decreto legislativo n. 79/1999;

gli articoli 3 e 9 del decreto legislativo n. 79/1999, stabiliscono che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete) e le imprese distributrici, concessionarie, rispettivamente, delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel proprio ambito territoriale, abbiano l'obbligo di connessione, rispettivamente, alla rete di trasmissione nazionale ed alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta;

il soprarichiamato obbligo di connessione è sottoposto alle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6 e all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti fissate dall'Autorità, ai sensi della legge n. 481/1995 ed alle deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe e di corrispettivi;

Visti:

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002 (di seguito: decreto-legge 7 febbraio 2002);

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1996, recante modificazioni ai provvedimenti Cip in materia di con-

tributi di allacciamento, di cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000);

Visti:

il provvedimento Cip 11 novembre 1961, n. 949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, disposizioni e comunicati, del 16 novembre 1961, n. 284 (di seguito: provvedimento Cip n. 949/61);

il provvedimento Cip 30 luglio 1986, n. 42, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 6 agosto 1986;

il provvedimento Cip 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993;

la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000;

la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2001, n. 196/01 (di seguito: deliberazione n. 196/01);

il testo integrato;

Visti il documento per la consultazione, le osservazioni ed i suggerimenti pervenuti dai soggetti interessati in esito alla consultazione;

Considerato che:

in data 7 agosto 2001, l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione concernente condizioni per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: documento per la consultazione), nel quale sono state prospettate, oltre al quadro normativo relativo all'accesso alle reti, condizioni di carattere procedurale per regolare il processo di connessione alle reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: reti con obbligo di connessione di terzi); e che tale consultazione si è conclusa in data 8 ottobre 2001, ai sensi della deliberazione n. 196/01, con la trasmissione all'Autorità di osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati;

l'art. 2, commi 3 e 6, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, dispone che, relativamente alla rete di trasmissione nazionale, i nuovi allacciamenti delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA a detta rete siano considerati, ai soli fini procedurali, equivalenti ad interventi di sviluppo della rete e che, pertanto, qualora il loro progetto sia approvato, possano essere dichiarati opere di pubblica utilità, comportando tale dichiarazione l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori inerenti gli allacciamenti medesimi;

l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002 dispone che, nel caso di connessione alle reti di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, le infrastrutture di rete elettrica indispensabili per l'esercizio dei medesimi impianti siano dichiarate opere di pubblica utilità, con le conseguenze illustrate al secondo alinea del presente considerato;

con diverse note diffuse nel corso dell'anno 2001, il Gestore della rete ha comunicato che numerosi soggetti hanno richiesto la connessione alla rete di trasmissione nazionale e, più in generale, alle reti con obbligo di connessione di terzi, mediante deposito presso il Gestore medesimo di domande per la connessione alle reti di impianti elettrici ubicati in siti per cui viene manifestata l'intenzione di realizzare ed esercire nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, per un totale aggregato di oltre 100.000 MW in termini di nuova potenza installata sul territorio nazionale;

Considerato che:

l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche è volto a consentire l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche dei soggetti che ne fanno richiesta; e che deve prevedere parità di trattamento dei soggetti richiedenti l'accesso, imparzialità e neutralità da parte del soggetto esercente nel mettere in essere le azioni volte a stabilire le connessioni alle reti;

i provvedimenti in materia di accesso alle infrastrutture di reti elettriche emanati dal Cip non sono, in generale, compatibili con il mutato assetto del settore elettrico definito dal decreto legislativo n. 79/1999;

il provvedimento Cip n. 949/61, al paragrafo F, punto 6, prevede la facoltà per gli utenti di provvedere alla connessione a loro cura e spese, fatta salva l'osservanza delle condizioni tecniche che regolano gli impianti delle imprese fornitrici (ora gestori di rete) ed il collaudo tecnico da parte di queste ultime;

per la connessione alle reti degli impianti di generazione di energia elettrica non è prevista alcuna normativa specifica, ad eccezione di quella relativa alle sole condizioni economiche per l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di impianti di generazione ammessi al regime di incentivazione introdotto dal provvedimento Cip n. 6/92; e che i provvedimenti del Cip richiamati, anche se afferenti unicamente alle utenze delle reti che prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi (allora denominata fornitura di energia elettrica), si riferiscono esclusivamente alle condizioni economiche dell'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e non già alle condizioni di erogazione del servizio di connessione;

Considerato che:

l'adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti o per l'espansione delle connessioni esistenti richiede, di norma, la realizzazione di opere che sono, in parte, direttamente imputabili alla decisione di connettersi alla rete da parte del-

singolo richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche (sviluppo individuale) e, per la rimanente parte, imputabili alla generalità dell'utenza in termini di sviluppo sistemico della rete, cioè comportanti beneficio ad una serie di soggetti anche diversi dal richiedente l'accesso medesimo;

gli interventi di sviluppo della rete comprendono:

a) impianti di rete per l'accesso alle infrastrutture della rete, compresi nelle attività ordinarie di gestione, di manutenzione e, se del caso, attività di sviluppo della rete elettrica di competenza di uno specifico gestore di rete;

b) impianti di rete interna d'utenza, nella disponibilità del soggetto utente della rete;

in ciascun ambito territoriale vi sono sempre due soggetti esercenti in capo ai quali è posto l'obbligo di connessione di terzi, e che sia di conseguenza necessario definire adeguati meccanismi per dirimere eventuali sovrapposizioni in termini di obbligo di connessione di terzi, al contempo introducendo la massima flessibilità per il soggetto richiedente l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche di reperire le soluzioni di connessione più favorevoli, tra quelle proposte dai gestori di rete competenti per territorio, a beneficio del soggetto richiedente;

per effetto della connessione di utenze alle reti con obbligo di connessione di terzi, il soggetto nella cui disponibilità ricade detta utenza non acquisisce diritti di immissione o di prelievo di energia elettrica dalle reti, in quanto i diritti conseguenti all'avvenuta connessione sono solo condizione necessaria per l'accesso e l'uso delle reti con obbligo di connessione di terzi, poiché l'utente deve, altresì, ottemperare all'insieme della vigente normativa relativa all'accesso e all'uso delle reti elettriche;

per la gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, i soggetti esercenti possono sopportare costi, segnatamente costi relativi alla predisposizione dei progetti di massima per la soluzione di connessione ed agli adempimenti connessi alla predisposizione medesima, che sono costi imposti dai singoli soggetti richiedenti l'accesso e che devono trovare remunerazione da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che sia opportuno:

provvedere al completamento delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo alinea delle premesse mediante l'emanazione delle condizioni procedurali e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di connessione delle utenze alle reti elettriche;

assicurare parità di trattamento per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, integrando la disciplina vigente in materia, per far fronte, in particolare, alle richieste di accesso relative ad impianti di produzione di energia elettrica;

disciplinare le condizioni procedurali per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi per tutte le tipologie di utenza (di immissione e di prelievo) delle reti in altissima, alta e media tensione, ad eccezione delle connessioni tra reti con obbligo di connessione di terzi, rinviando a successivi provvedimenti dell'Autorità la fissazione delle condizioni per le rimanenti utenze diffuse in bassa tensione;

estendere il principio di cui al provvedimento Cip n. 949/61, consentendo la realizzazione, da parte del soggetto richiedente l'accesso, di parti di rete destinate ad essere gestite dal soggetto esercente il servizio di pubblica utilità, ferma restando la potestà di quest'ultimo di collaudare e di accettare le infrastrutture realizzate;

attribuire al soggetto richiedente la facoltà di avvalersi del soggetto esercente i servizi di pubblica utilità per la realizzazione delle infrastrutture di connessione, assicurando in tal modo la continuità con l'attuale comportamento dei soggetti esercenti;

prevedere che il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dai soggetti esercenti per la gestione delle singole richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche sia proposto dai soggetti esercenti medesimi al fine di meglio aderire ai costi indotti da detta gestione;

prevedere, a motivo dell'incidenza che le disposizioni del presente provvedimento possono avere sull'attività di gestione delle richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche svolta dal Gestore della rete, gradualità nell'applicazione delle modalità di gestione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche stabilendo modalità transitorie, per l'anno 2002, di presentazione delle predette richieste;

Delibera:

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato *A* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata, integrate come segue:

servizio di connessione alle reti elettriche è il servizio erogato al fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi;

connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;

Gestione della rete è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;

Gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi

nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici;

impresa distributrice è l'impresa di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;

impianto per la connessione è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico e risulta dedicato alla medesima connessione;

impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del Gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;

impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;

potenza di connessione è la potenza dell'impianto, espressa in MVA, per la quale è richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e per la quale il soggetto richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui all'art. 6 del presente provvedimento;

soggetto richiedente la connessione è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione di utenze già connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

sviluppo è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica; motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

2.1. Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni di carattere procedurale per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV.

2.2. Il presente provvedimento si applica alle connessioni alle reti con obbligo di connessione di terzi in altissima, alta e media tensione di impianti elettrici di generazione di energia elettrica e di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle medesime reti con riferimento a:

a) l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche per gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano già connessi ad alcuna rete con obbligo di connessione di terzi;

b) la modifica della connessione, ivi incluso l'aumento della potenza di connessione di impianti elettrici che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano già connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi.

2.3. I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni del presente provvedimento sono:

a) il Gestore della rete e i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999;

b) i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore ad 1 kV diverse dalla rete di trasmissione nazionale;

c) i soggetti richiedenti la connessione.

2.4. I soggetti gestori di rete diversi dal Gestore della rete e dalle imprese distributrici adempiono alle disposizioni di cui ai successivi titoli 2 e 3 sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.

TITOLO 2

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE.

Art. 3.

Modalità per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche

3.1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti gestori di rete di cui all'art. 2, comma 2.3, lettere *a)* e *b)* del presente provvedimento, ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.4, pubblicano e trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva competenza. Le modalità e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 3.2.

3.2. Le modalità e le condizioni contrattuali di cui al comma 3.1 devono prevedere:

a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;

b) le modalità e i tempi di risposta del Gestore di rete interessato;

c) le soluzioni di massima per la connessione nonché i termini di validità della soluzione proposta dal Gestore di rete interessato, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;

d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente;

e) le modalità e i tempi in base ai quali il Gestore di rete interessato si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;

f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal Gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici;

g) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e, per quanto specificamente attiene la rete di trasmissione nazionale, per il loro esercizio e manutenzione.

3.3. Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera *f)*, prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:

a) potenza di connessione;

b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;

c) tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;

d) topologia della rete elettrica esistente;

e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.

3.4. I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall'Autorità nell'ambito delle determinazioni di cui all' art. 8, al comma 8.6.

Art. 4.

Impianti di connessione

4.1. L'insieme degli impianti per la connessione comprende le infrastrutture necessarie a connettere il sito in cui si trova l'impianto con uno o più punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi.

4.2. Il Gestore di rete proponente la soluzione per la connessione individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a:

a) gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti corrispondenti alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1.1;

b) gli impianti di utenza per la connessione.

4.3. Il Gestore di rete consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali tale possibilità è prevista ai sensi del comma 4.2, lettera *a)*, nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui all'art. 3, comma 3.2, lettera *g)*.

4.4. Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione ai sensi del comma 4.3 sono resi disponibili al Gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione, nonché per la gestione, secondo la normativa vigente per la rete interessata dalla connessione, attraverso appositi contratti stipulati tra il soggetto richiedente la connessione ed il gestore medesimo prima dell'inizio della realizzazione.

4.5. Il soggetto richiedente la connessione può domandare, all'atto dell'accettazione di una delle soluzioni per la connessione proposte dai gestori di rete, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri nella competenza del Gestore di rete alle condizioni economiche fissate dall'Autorità nell'ambito delle determinazioni di cui all'art. 8, comma 8.6.

Art. 5.

Presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche

5.1. Il soggetto richiedente la connessione alla rete di un impianto elettrico o la modifica della potenza di una connessione esistente, presenta detta richiesta al Gestore della rete o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, ovvero ad entrambi, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

5.2. Fermo restando quanto stabilito al comma 5.1, le richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche di nuovi impianti elettrici:

a) riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, con una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono comunque essere presentate anche all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;

b) riguardanti impianti di generazione, con una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono comunque essere presentate anche al Gestore della rete.

5.3. Il Gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche propone al soggetto richiedente la connessione una o più soluzioni tecniche per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta alla rete di propria competenza, conformemente alle modalità e alle condizioni contrattuali di cui all'art. 3.

5.4. L'avvenuta accettazione, da parte del soggetto richiedente la connessione di impianti di generazione di potenza superiore a 1 MVA, di una soluzione per la connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale, o di una soluzione per la modifica della connessione di utenze già connesse ad una delle medesime reti, viene comunicata, da parte del Gestore di rete cui la connessione si riferisce, al Gestore della rete.

Art. 6.

Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica

6.1. I soggetti che si connettono ad una rete con obbligo di connessione di terzi acquisiscono il diritto ad immettere o a prelevare energia elettrica in accordo a quanto riportato nell'accettazione della soluzione per la connessione entro i limiti della potenza di connessione e nel rispetto delle:

a) i condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge n. 481/1995,

per la generalità delle reti, le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 per la rete di trasmissione nazionale;

b) regole per il dispacciamento stabilite dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;

c) regole tecniche di connessione di cui dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete di trasmissione nazionale e delle regole tecniche di cui dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, per i soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione;

d) regole tecniche fissate dalla società Ferrovie dello Stato S.p.a., limitatamente ai soggetti che effettuano la connessione alla rete interna d'utenza di proprietà della medesima società non facente parte della rete di trasmissione nazionale, avente l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999.

Art. 7.

Corrispettivo per la gestione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche e garanzie finanziarie

7.1. I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti:

a) al versamento, a ciascun Gestore di rete a cui è presentata la richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima;

b) alla presentazione, su richiesta del Gestore di rete, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria che può essere escussa dal Gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente.

7.2. Il corrispettivo di cui al comma 7.1, lettera *a)*, viene corrisposto dal soggetto richiedente a titolo di copertura forfetaria delle attività del Gestore di rete consistenti, esemplificativamente, negli studi di rete necessari alla valutazione dell'impatto del nuovo impianto sulla rete ed alla predisposizione delle soluzioni per la connessione.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

8.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti che hanno inoltrato richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche anteriormente alla medesima data sono tenuti:

a) nel caso in cui non abbiano ancora comunicato al Gestore di rete l'accettazione della soluzione per la connessione, alla comunicazione al medesimo Gestore della conferma della richiesta già inoltrata e, successivamente, al versamento del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *a)*;

b) nei casi in cui abbiano già comunicato al Gestore di rete l'accettazione della soluzione per la connessione, alla comunicazione al medesimo Gestore della conferma di tale accettazione; in tali casi è richiesto il versamento del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *a)*, e, su richiesta del Gestore di rete, la presentazione della fideiussione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *b)*.

8.2. Sino al 31 dicembre 2002, in deroga all'art. 5, commi 5.1 e 5.2, le richieste di accesso alle infrastrutture di reti elettriche di nuovi impianti elettrici di:

a) generazione per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente al Gestore della rete;

b) generazione per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;

c) utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, per una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate al Gestore della rete o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, ovvero ad entrambi;

d) utenze corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle reti, per una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate unicamente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.

8.3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i gestori di rete di cui all'art. 3, comma 3.1, possono inviare all'Autorità una proposta per:

a) la determinazione dei parametri economici per il calcolo del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *a)*, potendo articolare il medesimo unicamente sulla base delle caratteristiche tecniche della connessione quali, indicativamente, la potenza e la tensione della connessione;

b) la determinazione dei parametri economici per il calcolo dell'ammontare della fideiussione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *b)*, e per la fissazione delle caratteristiche della fideiussione medesima.

8.4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8.3 l'Autorità determina gli ammontari del corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *a)* e della fideiussione di cui all'art. 7, comma 7.1, lettera *b)*.

8.5. I gestori di rete inviano all'Autorità entro il termine di cui al comma 8.3 un rapporto contenente la stima dei costi relativi a ciascuna delle soluzioni tecniche per la realizzazione della connessione alla rete di cui all'art. 3, comma 3.2, lettera *f)*.

8.6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8.3 l'Autorità determina le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, prevedendo specifiche condizioni per gli impianti di rete per la connessione progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione di cui all'art. 3, comma 1.1, nonché per gli impianti di utenza realizzati dai gestori di rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.5 e tenendo conto dell'esigenza di fornire, ai soggetti che producono energia elettrica, adeguati segnali economici legati dalla presenza di congestioni sulle reti elettriche.

8.7. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 26 marzo 2002

Il presidente: RANCI

02A03909

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002), **coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3)**, recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché con l'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

1. Al fine di evitare *il pericolo* di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, *sino alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica *o ripotenziamento*, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad *esercire* l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, *del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni *statali e locali* interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. *Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni*. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE *del Consiglio, del 24 settembre 1996*, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali *di competenza* delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante *e condizione necessaria* del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude *una volta acquisita la VIA* in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorizzazione di cui al *comma 1* indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. *Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere*

di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata *la procedura di VIA*, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.

4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA.

5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, *del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53*, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. *Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.*

5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma della Costituzione:

«3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: *(omissis)*. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

«3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila;

b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 90 mila fino a 1.000 kW di potenza installata, più lire 3 mila per ogni 10 kW o frazione di 1.000 kW.

4. Il diritto annuale deve essere versato nel periodo dal 1° al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione e che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

— La legge 8 agosto 1986, n. 349, ha istituito il Ministero dell'ambiente e dettato norme in materia di danno ambientale.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, reca norme per la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

— La direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 dispone in merito alla prevenzione e alla riduzione integrata dell'inquinamento.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, prevede, all'allegato IV, le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas.

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica:

«Art. 15. — 1. Per le opere di urbanizzazione secondaria che il comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante pompaggio, l'ENEL è tenuto a corrispondere, in sostituzione degli obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazione, al comune nel cui territorio deve essere installato l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale dell'impianto stesso.

2. Il contributo di cui al comma precedente è indicizzato annualmente sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.

3. Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva di quella prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

4. Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di più comuni, il contributo predetto è ripartito proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale è installato l'impianto stesso, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province.

5. Il pagamento della somma è effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, reca la disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A03980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 9 aprile 2002

Dollaro USA	0,8763
Yen giapponese	115,29
Corona danese	7,4346
Lira Sterlina	0,61230
Corona svedese	9,0806
Franco svizzero	1,4665
Corona islandese	86,59
Corona norvegese	7,6340
Lev bulgaro	1,9498
Lira cipriota	0,57561
Corona ceca	30,220
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,71
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5567
Lira maltese	0,3994
Zloty polacco	3,5943
Leu romeno	28846
Tallero sloveno	224,1386
Corona slovacca	41,578
Lira turca	1144000
Dollaro australiano	1,6550
Dollaro canadese	1,3985
Dollaro di Hong Kong	6,8349
Dollaro neozelandese	2,0099
Dollaro di Singapore	1,6099
Won sudcoreano	1165,13
Rand sudafricano	9,8408

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A04095

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etoposide Faulding»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 675 dell'8 marzo 2002

Specialità medicinale: ETOPOSIDE FAULDING.

Titolare A.I.C.: Faulding farmaceutici S.r.l., via Fiorelli n. 12 - 80121 Napoli.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

soluzione per infusione 5 flaconi 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035432018/MG (in base 10), 11T9LL (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 41,97 euro pari a 78.768 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 69,26 euro pari a 130.000 lire (IVA inclusa);

soluzione per infusione 5 flaconi 200 mg/10 ml;

A.I.C. n. 035432020/MG (in base 10), 11T9LN (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 76,17 euro pari a 142.996 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 125,71 euro pari a 236.000 lire (IVA inclusa);

soluzione per infusione 1 flacone 1 g/50 ml;

A.I.C. n. 035432032/MG (in base 10), 11T9M0 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: H.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 73,54 euro pari a 136.330 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 121,37 euro pari a 225.000 lire (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: 20 mg di etoposide;

eccipienti: acido citrico (anidro) polisorbato 80, macrogol 300 etanolo anidro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile in ambiente ospedaliero e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Produzione: F H Faulding & Co Ltd - Lexia Place Mulgrave Victoria 3170 Australia.

Responsabile del rilascio dei lotti: Faulding Pharmaceuticals Plc - Queensway Royal Leamington S.p.a., Warwickshire CV31 3RW Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: etoposide è un agente antineoplastico per uso endovenoso che può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri agenti oncolitici. I dati a disposizione indicano che l'etoposide può essere indicato nella terapia del carcinoma del polmone a piccole cellule e del carcinoma testicolare non seminomatoso.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03915

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uraplex»

Estratto di variazione A.I.C./UPC n. 1597 del 19 marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Madaus A.G., con sede in Ostemerheimer Strasse, 198, Koln, Germania, rappresentata dalla società Madaus S.r.l., con sede in via Galvani n. 33 - Bolzano, con codice fiscale n. 01411710211.

Specialità medicinale: URAPLEX.

Confezioni, numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 034673018/M - 20 mg compresse rivestite - 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673020/M - 20 mg compresse rivestite - 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673032/M - 20 mg compresse rivestite - 40 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673044/M - 20 mg compresse rivestite - 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673057/M - 20 mg compresse rivestite - 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673069/M - 20 mg compresse rivestite - 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673071/M - 20 mg compresse rivestite - 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673083/M - 20 mg compresse rivestite - 120 compresse in blister;

034673095/M - 20 mg compresse rivestite - 150 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673107/M - 20 mg compresse rivestite - 200 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673119/M - 20 mg compresse rivestite - 500 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673121/M - 20 mg compresse rivestite - 600 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673133/M - 20 mg compresse rivestite - 1000 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673145/M - 20 mg compresse rivestite - 1200 compresse in blister;

A.I.C. n. 034673158/M - 20 mg compresse rivestite - 2000 compresse in blister, è ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio-Alanno Scalo (Pescara), con codice fiscale n. 00556960375.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03914

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651084/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035